



**CONSORZIO DI BONIFICACENTRO**  
Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro  
CHIETI



# PIANO di CLASSIFICA

Approvazione con Delibera Commissariale n. 81 dell' 11 febbraio 2019

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Stefano Tenaglia)

**IL COMMISSARIO REGIONALE**

(Avv. Luciana Di Pierdomenico)



## *Sommario*

<b>PREFAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>GRUPPO DI LAVORO</b>	<b>8</b>
<b>1. PREMESSA</b>	<b>9</b>
1.1. Natura e finalità del Piano di Classifica	9
1.2. Il contributo di bonifica ed i presupposti per l'imposizione	11
<b>2. IL CONSORZIO DI BONIFICA E L'ATTIVITA' DI BONIFICA</b>	<b>15</b>
2.1. Il Consorzio di bonifica	15
2.2. Le finalità del Consorzio di bonifica	23
2.3. Il comprensorio del Consorzio di bonifica	27
2.4. L'evoluzione della normativa sulla bonifica	29
2.5. La legislazione nazionale e regionale in materia di bonifica	35
2.6. La funzione della bonifica tra passato e presente	39
<b>3. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO CONSORTILE</b>	<b>45</b>
3.1. Dati fisico - amministrativi	45
3.2. Aspetti Geologici	51
3.3. Aspetti Climatici	53
3.4. Aspetti socio-economici	59
<b>4. OPERE IN MANUTENZIONE ED ESERCIZIO</b>	<b>65</b>
4.1. Opere irrigue	65
4.1.1. Comprensorio VESTINA	66
4.1.2. Comprensorio DESTRA PESCARA ALENTO	74

4.1.3.	Compensorio VAL di FORO	76
4.1.4.	Compensorio ARIELLI	79
4.2.	Opere idrauliche	81
4.2.1.	Collettori rivieraschi	81
4.2.2.	Alvei naturali e/o artificiali	81
4.2.3.	Diga di Penne	81
4.2.4.	Impianti idrovori di Montesilvano, Francavilla al Mare e Popoli	82
4.2.5.	Condotte Sottomarine	83
4.3.	Opere di salvaguardia ambientale	85
4.3.1.	Parco Botanico Chieti	85
4.3.2.	Riforestazione Bisenti	86
4.3.3.	Depuratori di S. Martino, Vallepara, Buonconsiglio e Arielli	86
4.4.	Opere infrastrutturali	89
4.4.1.	Strade	89
4.4.2.	Acquedotti	89
4.4.3.	Altre opere	90
<b>5.</b>	<b>LE ATTIVITÀ CONSORTILI, I BENEFICI ED I BENEFICIATI</b>	<b>91</b>
5.1.	Le attività prive di rilevanza economica (o istituzionali)	91
5.1.1.	Le attività di difesa idraulica ed idrogeologica	92
5.1.2.	Le attività di distribuzione di acqua potabile per usi domestici e zootecnici.	94
5.1.3.	Le attività di gestione della rete viaria e/o infrastrutturale	95
5.1.4.	Le attività di difesa ambientale	96
5.1.5.	Le attività di distribuzione di acqua per usi non potabili	97
5.2.	Le attività a rilevanza economica	99

<b>6.</b>	<b>LA COPERTURA DI SPESA DELLE ATTIVITÀ CONSORTILI</b>	<b>101</b>
6.1.	Centri di spesa e centri di profitto: metodologia per l'individuazione degli importi finali di spesa e per la loro copertura	101
6.2.	La copertura delle spese consortili	105
6.2.1.	Difesa idraulica ed idrogeologica	105
6.2.2.	Distribuzione di acqua potabile (acquedotti rurali - art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.)	105
6.2.3.	Rete viaria e/o infrastrutturale.	106
6.2.4.	Difesa ambientale	107
6.2.5.	Distribuzione di acqua ad usi non potabili	108
<b>7.</b>	<b>MODALITÀ di APPLICAZIONE E DI AGGIORNAMENTO del PIANO DI CLASSIFICA</b>	<b>123</b>
	<b>ALLEGATI</b>	<b>127</b>



## **PREFAZIONE**

*L'espressione migliore di equità è rappresentata dalla giusta corrispondenza tra oneri e benefici.*

*Questo è il principio che ha ispirato la redazione del Nuovo Piano di Classifica.*

*La finalità perseguita è stata quella di applicare una ripartizione degli oneri diversa, più rispondente all'effettivo beneficio garantito agli immobili dalle attività del Consorzio di bonifica, conformemente alle vigenti disposizioni normative statali e regionali.*


*Ed invero il potere impositivo, di cui sono titolari i Consorzi, ha per oggetto tutti quegli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la loro destinazione, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.*

*Applicando con correttezza e coerenza i principi giuridici sopra richiamati si è ottenuta una giusta ed equa misura di contribuzione, che, eviti, in maniera definitiva, l'iniqua ed illegittima sperequazione tra i proprietari degli immobili agricoli e quelli degli immobili extra-agricoli.*

*Inoltre si è reso lo strumento impositivo trasparente, imparziale, comprensibile e soprattutto corretto.*

*Ulteriore obiettivo è stato quello di calare, per la prima volta, le previsioni normative nelle svariate, quanto peculiari, attività svolte concretamente dal Consorzio di bonifica Centro.*

*In tal modo si è riusciti ad ottenere un tributo equo, in quanto gravante **effettivamente** su tutti i beneficiari.*

**Il Commissario Regionale**  
(avv. Luciana Di Pierdomenico)  


## ***GRUPPO DI LAVORO***

### **COMMISSARIO REGIONALE**

Luciana Di Pierdomenico

### **DIREZIONE GENERALE**

Stefano Tenaglia

### **DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA**

Stefano Tenaglia

### **DIREZIONE AREA TECNICA**

Cesare Garofalo

### **I RESPONSABILI dei SETTORI e degli UFFICI CONSORTILI**

Paolo Di Marzio

Fabio Cattafesta

Mario Di Fabrizio

Gianni Cavalli

Lucio D'Ettore

Maria Giovanna Baldacci

### **CONSULENZA**

ELFO S.p.A.

## **1. PREMESSA**

### **1.1. Natura e finalità del Piano di Classifica**

Il Piano di Classifica degli immobili per il riparto della contribuzione consortile, denominato comunemente Piano di Classifica, è lo strumento tecnico-amministrativo, contemplato dall'art. 11 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, mediante il quale il Consorzio di bonifica accerta la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento all'onere contributivo degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e determina, sulla base degli indici e dei parametri ivi contenuti, il grado di beneficio a cui è commisurato il *contributo di bonifica*.

La legge determina direttamente i requisiti per l'esercizio del potere impositivo e l'assoggettamento ad esso delle proprietà consorziate, mentre l'individuazione dei criteri per la quantificazione dei singoli contributi è rimessa alle valutazioni discrezionali del Consorzio di bonifica, tenuto ad applicare al caso concreto il principio della corrispondenza o proporzionalità del contributo rispetto al beneficio conseguito o conseguibile dalle opere e dalle attività consortili.

L'elaborazione di un nuovo Piano di Classifica per il Consorzio di bonifica CENTRO si è resa necessaria ed indispensabile, essendo quello vigente ormai desueto e non corrispondente alla realtà normativa e al più generale processo di riforma che, soprattutto negli ultimi anni, ha investito la materia della bonifica mutandone le finalità ed i compiti.

In particolare, la ridefinizione del ruolo assegnato alla bonifica, avendo avuto una naturale ripercussione sulle attività svolte dai Consorzi di bonifica e conseguentemente sui diversi benefici arrecati dal loro svolgimento, ha reso

necessario anche ridefinire i criteri per la ripartizione delle spese necessarie alle suddette attività e, quindi, quelli per la determinazione del *contributo di bonifica* finalizzato alla loro copertura.

Nello specifico, l'entità delle spese da ripartire annualmente in contributi consortili, dovendo corrispondere all'effettivo onere sostenuto così come indicato dalle risultanze della contabilità, deve prendere a base, a seconda della tipologia di spesa e della sua afferenza a specifici *centri di spesa*, le risultanze della contabilità, ossia le previsioni di bilancio dell'anno cui si riferisce il riparto, applicando i criteri fissati per la determinazione del beneficio.

## **1.2. Il contributo di bonifica ed i presupposti per l'imposizione**

Come appena detto, per far fronte ai propri compiti istituzionali e per garantire il funzionamento dell'apparato consortile, il Consorzio di bonifica ha il potere (art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e l'art. 860 del codice civile) di imporre contributi ai proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono benefici dalla bonifica. I contributi hanno natura di oneri reali (art. 21 del R.D. n. 215 del 1933) e costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi.

Il credito del Consorzio di bonifica nei confronti del proprietario è garantito da privilegio speciale sull'immobile ex art. 2775 del codice civile. In caso di vendita, pertanto, il nuovo proprietario sarà tenuto al pagamento del tributo di bonifica dovuto e non assolto dal precedente titolare dell'immobile.

Ai fini della legittimazione del potere impositivo del Consorzio di bonifica è necessario che ricorrano due presupposti:

- 1) la qualità di proprietario di immobili siti nel perimetro del comprensorio;
- 2) la configurabilità di un beneficio ai beni medesimi come conseguenza delle opere di bonifica, ossia in derivazione causale con esse.

Per quanto concerne il primo presupposto, occorre precisare che il soggetto passivo dell'onere contributivo è esclusivamente il titolare del *diritto di proprietà*.

Sia le norme sulla bonifica del codice civile (artt. 860-864) sia il R.D. n. 215 del 1933 (artt. 10-11-17-21-59) individuano, infatti, esclusivamente nel

proprietario del bene, ricompreso nel comprensorio consortile e che tragga beneficio, il soggetto tenuto a corrispondere il *contributo di bonifica*, salvo diverse ipotesi contemplate in contratti registrati, come ad esempio quelli che hanno ad oggetto un *diritto di affitto*. Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza di merito, è tenuto al pagamento del contributo di bonifica anche il titolare del *diritto di enfiteusi* (o *enfiteuta*), in considerazione del fatto che l'ambito dei suoi diritti e delle sue facoltà è molto simile a quello del proprietario e che il codice civile, proprio in ragione di tale assimilazione, prevede espressamente (art. 964) che le imposte e gli altri pesi gravanti sul fondo siano a carico dell'enfiteuta.

Sono, inoltre, stati ritenuti soggetti passivi del rapporto contributivo di bonifica i titolari del *diritto di superficie* (artt. 952-965 del codice civile) per la prevalenza che, una volta costituito, assume tale diritto reale minore sul diritto di proprietà, tanto da sospendere per la sua durata lo specifico istituto dell'accessione, nonché i titolari di servitù (art. 1027 del codice civile) su fondi ricompresi nel comprensorio, quando essi siano proprietari di impianti e installazioni su detti fondi.

Viceversa, nel caso di *diritto di usufrutto* il soggetto passivo del rapporto di bonifica rimane il nudo proprietario perché egli subisce esclusivamente una perdita temporanea del godimento della proprietà durante la quale deve essere rispettata dall'usufruttuario la destinazione economica del bene.

Per quanto concerne il secondo presupposto del potere impositivo, cioè il beneficio, esso consiste nel vantaggio, anche solo potenziale, di tipo fondiario (ossia direttamente incidente sull'immobile) che il bene trae in derivazione causale con l'opera di bonifica. Il vantaggio deve, quindi, tradursi in un incremento o nel mantenimento del valore dell'immobile.

Il carattere conservativo del valore dell'immobile proprio del beneficio di bonifica, già contenuto nel R.D. n. 215 del 1933, è stato da tempo riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sent. n. 66 del 1992), dal Consiglio di Stato (sent. n. 7346 del 2006) e dalle numerose pronunce della magistratura di legittimità e di merito.

Le qualificazioni del beneficio che giuridicamente vengono in rilievo e che costituiscono il presupposto legittimante la contribuenza, sono:

- il beneficio attuale, ossia il beneficio effettivamente conseguito dagli immobili;
- il beneficio generale, ossia quello che una o più opere arrecano ad una pluralità di immobili;
- il beneficio specifico, ossia quello che una o più opere arrecano al singolo immobile;
- il beneficio potenziale, ossia quello derivante dall'attività propedeutica (studio, programmazione, progettazione, finanziamento) necessaria all'esecuzione di opere di bonifica.

Il beneficio attuale, sia di carattere generale come di carattere specifico, deve essere diretto e, cioè, ricollegabile direttamente alla funzione specifica e primaria dell'opera di bonifica.

Per quanto riguarda gli immobili classificati in relazione ai vantaggi tratti dalle opere di bonifica, essi sono i beni indicati dal primo comma dell'art. 812 del codice civile, censiti o meno, agricoli ed extra-agricoli, presenti all'interno del comprensorio consortile, ivi inclusi strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, impianti industriali e a rete, parcheggi interrati o altre superfici.

Ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933 e dell'interpretazione ad esso data dalla giurisprudenza di legittimità sono soggetti alla contribuzione anche gli immobili del pubblico demanio.

Nessuna esenzione è ammessa per gli immobili che adempiono a compiti di servizio pubblico e che possano concorrere alla "*civilizzazione del territorio*"; rispetto a tali beni, tuttavia, proprio in considerazione dell'uso e dell'utilità collettiva, appare giustificata una diversa graduazione del contributo di bonifica. Del pari, potrà essere valutata una diversa modulazione del contributo di bonifica per gli immobili aventi carattere di ruralità e per gli impianti fotovoltaici installati a terra o sui tetti degli edifici; ciò al fine di escludere per dette categorie di beni il rischio di una doppia imposizione contributiva.

Per quanto attiene, infine, al problema dell'assoggettabilità a contributo degli immobili serviti dalla pubblica fognatura, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, può dirsi oramai univoca nel ritenere che la presenza di un sistema fognario comunale e il pagamento del relativo canone non escludono affatto la configurabilità di un beneficio tratto dalle opere di bonifica e dall'attività di vigilanza, esercizio e manutenzione effettuata dai Consorzi.

## 2. *IL CONSORZIO DI BONIFICA E L'ATTIVITA' DI BONIFICA*

### 2.1. Il Consorzio di bonifica<sup>1</sup>

Il *Consorzio di bonifica* è stato istituito il 13 febbraio del 1933 con il Titolo V del Regio Decreto n. 215. Invero, era previsto anche da leggi precedenti ed in particolare dal regolamento di cui al R.D. 09.05.1904 n. 368, tuttora in vigore, in quanto, il regolamento di attuazione del R.D. 13.02.1933 n. 215 non è stato mai emanato, nonostante l'espressa prescrizione legislativa (art. 4 R.D. n. 215).

I primi Consorzi di bonifica sono sorti nella Pianura Padana a cominciare dal 1100 d.C. e successivamente si sono gradatamente diffusi in altre aree della penisola italiana.



Inizialmente, venivano costituiti, in base alle leggi dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dall'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dietro proposta dei proprietari rappresentanti la maggior parte del territorio interessato.

---

<sup>1</sup> I riferimenti storico-normativi sono stati ripresi dal lavoro di Stefano Tenaglia, Direttore Generale del Consorzio di bonifica Centro, pubblicato nella rivista scientifica di Management delle Utilities e delle Infrastrutture. Per un approfondimento si veda S. TENAGLIA, *Un nuovo modello di governance per il consorzio di bonifica*, Management delle Utilities, Maggioli Editore, Milano, 2011, n. 8.

In altri casi ed in via eccezionale si ricorreva alla costituzione d'ufficio.

L'art 862 del codice civile, invero, dispone testualmente che la costituzione d'ufficio ha luogo solo in mancanza dell'iniziativa privata, sicché la norma civilistica è ancora più restrittiva di quella contenuta nella legge speciale per la bonifica.

Oggi, con le leggi regionali la costituzione ad iniziativa dei proprietari è stata del tutto abbandonata e si è adottata solo quella d'ufficio.

Le funzioni del Consorzio di bonifica, indicate nell'art 54 del R.D. n. 215 e nell'art 862 del codice civile, sono "l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica". Attività che richiedono ai singoli proprietari degli immobili, che ricadono nell'ambito di uno spazio territoriale ben definito e denominato *Comprensorio di bonifica*, la necessità di "associarsi" in un organismo chiamato appunto "Consorzio", manifestandosi insufficiente lo sforzo individuale.

Pertanto, il Consorzio di bonifica è inteso come "l'associazione" di proprietari terrieri che traggono beneficio dalla bonifica<sup>2</sup>, costituita al fine di eseguire le opere di bonifica, pubbliche e private, previste nel *Piano Generale di bonifica*<sup>3</sup>, nonché al fine di provvedere alla manutenzione e all'esercizio delle stesse.

---

<sup>2</sup> Per un approfondimento sul concetto di bonifica si veda A. SERPIERI, *La bonifica nella storia e nella dottrina*, Edagricole, seconda ristampa della prima edizione, Bologna, 1991.

<sup>3</sup> L'art. 4 del RD n. 215 stabilisce che per ciascun comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, quale documento strategico dell'attività del Consorzio di bonifica, in cui è contenuto:

- il progetto di massima delle opere di bonifica da realizzare;
- le direttive fondamentali per la gestione delle opere di bonifica realizzate.

Pertanto, con l'ultimazione dei lavori relativi alle opere previste dal piano, si ritiene attuato il piano stesso. In seguito, l'attività del Consorzio di bonifica continua, ma solo per la manutenzione e l'esercizio delle opere costruite. In altri termini, le fasi della bonifica sono due: la prima, temporanea, dura sino al compimento dell'esecuzione delle opere; la seconda, di

In particolare, il Consorzio di bonifica nell'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, di competenza della Pubblica Amministrazione, assume la veste di delegato amministrativo.

All'esecuzione delle opere private di bonifica, di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi, provvede obbligatoriamente e per conto di questi ultimi ogni qualvolta ne facciano espressa richiesta.



Invece, il Consorzio di bonifica compie attività propria quando provvede alle altre funzioni di sua competenza, ovvero alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica, per le quali sono considerati titolari esclusivi, nel senso che non può essere attribuita ad altri soggetti. Infatti, l'art 18 del R.D. n. 215 statuisce che *“quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello esistente per l'esecuzione delle opere”*.

L'art. 59 del R.D. n. 215 dispone che *“i consorzi di bonifica sono persone giuridiche di diritto pubblico”*. Analogamente si esprime il codice civile, che all'art. 862 novella: i Consorzi di bonifica *“sono persone giuridiche pubbliche”*.

Si è discusso a lungo però sul fatto se fossero *“enti pubblici puri”* oppure *“enti pubblici economici”*. A mettere d'accordo le tesi contrastanti ha provveduto la giurisprudenza. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione (Sez.

---

durata indeterminata, è svolta sino a che le opere assolvono alla funzione in vista della quale sono state costruite.

Un. n. 3036/1996, n. 7147/1994, n. 463/1990, n. 3669/1989, n. 4118/1988) e il Consiglio di Stato (Sent. n. 528/1990) hanno affermato che i Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici, che esplicano poteri pubblici attraverso l'esecuzione di lavori pubblici di bonifica per "concessione" dello Stato e/o delle Regioni e la conseguente imposizione di contributi privati entro i limiti consentiti dalla legge.

Il chiarimento ha posto fine ad una lunga diatriba, ma è stato uno dei pochi effetti, se non addirittura l'unico, poiché per molti aspetti (controlli, schema di bilancio, regolamento contabile, ecc.), tutto è rimasto come se i Consorzi di bonifica fossero enti pubblici puri.

Le conseguenze non sono state di poco conto, specie dal lato dell'*efficacia*, dell'*efficienza* e dell'*economicità*. Inoltre, ci si trova in presenza di uno dei rari, se non l'unico, ente pubblico economico, ad essere amministrato con la farraginosa burocrazia dell'ente pubblico puro. La tesi che propendeva a classificare il Consorzio di bonifica ente pubblico puro, affondava le sue radici sui poteri pubblici di cui esso è dotato, poteri che non sarebbero attribuibili ad un soggetto pubblico operante in campo economico. Se così fosse, infatti, tali soggetti sarebbero discriminati rispetto a quelli privati con pregiudizio delle regole di mercato, che hanno il loro principale punto di forza nella libera concorrenza. I poteri di cui trattasi sono quello "tributario" (art 39 R.D. n. 215) e quello "espropriativo" (art 42 del R.D. n. 215), oltre all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica mediante il sistema della "concessione".

In particolare è nel potere tributario, ovvero nella capacità di imporre contributi alla proprietà, che si sostanzia il potere pubblico di grande rilievo, assegnato al Consorzio di bonifica. La relativa disciplina, per quanto rifletta la legislazione statale, è contenuta nel R.D. n. 215, precisamente negli art. 10, 11, 12, 16, 17 e 59, nonché nell'art 8 del D.P.R. n. 947/1963. Con l'imposizione dei

contributi, il Consorzio di bonifica provvede al recupero della quota di spesa a carico dei consorziati per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e per il generale funzionamento della tecnostruttura dell'ente.

La loro ripartizione, fatta in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale, è provvisoria durante la fase di esecuzione delle opere e definitiva dopo il compimento delle opere stesse. I criteri di ripartizione sono stabiliti dallo statuto oppure mediante successiva deliberazione. L'elaborato tecnico con cui si determinano i criteri di riparto è noto con il nome di "*Piano di classifica*" in quanto il *compensorio consortile*<sup>4</sup> viene distinto in zone omogenee agli effetti della contribuzione privata di bonifica. I contributi privati di bonifica sono, oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi delle imposte dirette erariali (art. 21 del R.D. n. 215), come compiutamente esposto nei precedenti paragrafi.

Altro carattere distintivo del Consorzio è quello di essere Enti di "autogoverno". Il termine autogoverno indica che l'amministrazione dell'ente è demandata ai soci dell'ente stesso; ed invero, da tempo immemore, gli organi amministrativi del Consorzio di bonifica sono stati elettivi<sup>5</sup> e quindi rappresentativi della base associativa, cioè dei consorziati.

---

<sup>4</sup> Il compensorio consortile va distinto in compensorio tributario e compensorio di bonifica. In particolare nell'ambito del primo che rappresenta un sottoinsieme del secondo, si esercita il potere impositivo dei Consorzi di bonifica perché vi sono inclusi i beni immobili che non solo ricadono nel compensorio di bonifica ma che hanno anche un beneficio derivante dalle opere di bonifica realizzate.

<sup>5</sup> Negli statuti era generalmente previsto il voto per qualità in luogo di quello pro-capite, ritenendosi che non potessero porsi sullo stesso piano il proprietario di grandi latifondi e quello del cosiddetto "fazzoletto di terra". Il sistema elettorale, poneva il Consorzio di bonifica nelle mani degli agrari e perciò era avversato con asprezza crescente in parallelo con il

In particolare, la legislazione statale non indica gli organi amministrativi del Consorzio di bonifica e si rimette agli statuti per quanto concerne la loro formazione. Un intervento del legislatore in questo campo, si è avuto con il D.P.R. n. 947 del 23 giugno 1963, le cui regole sono importanti specialmente per il tentativo di tutelare i piccoli proprietari nell'elezione degli organi, allo scopo di evitare che l'amministrazione del Consorzio di bonifica sia appannaggio esclusivo dei grandi proprietari.

Gli organi amministrativi previsti dagli statuti prima delle modifiche regionali alla normativa statale erano:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio dei Delegati (massimo organo volitivo);
- la Deputazione Amministrativa (organo esecutivo, espresso dal Consiglio dei Delegati nel suo seno);
- il Presidente (eletto dal Consiglio dei Delegati nel suo seno, presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa e ne esegue le deliberazioni; ha la rappresentanza legale del Consorzio);
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le leggi regionali hanno conservato gli stessi organi, ma li hanno appesantiti con l'istituzione di vicepresidenze e con l'aumento del numero dei membri.

Il potere elettivo e la partecipazione finanziaria dei consorziati, fanno del Consorzio di bonifica anche Enti di "partecipazione" dove il termine

---

diffondersi delle ideologie democratiche. Il D.P.R. n. 947 pose dei correttivi miranti a limitare la forza rappresentativa dei grandi proprietari e a tutelare i piccoli, assicurando agli stessi un minimo di rappresentanza. In virtù delle nuove norme, i piccoli proprietari conquistavano le rappresentanze consorziali tutte le volte in cui riuscivano ad unirsi attraverso le loro organizzazioni professionali. Tuttavia il sistema non piacque alle Regioni, neanche alla Regione Abruzzo.

partecipazione indica che i consorziati, pur essendo soggetti privati, sono coinvolti, sotto il profilo amministrativo (esercitato con l'elezione degli organi amministrativi) ed economico-finanziario (con la contribuzione privata di bonifica), nelle azioni pubbliche per la realizzazione della bonifica.



## 2.2. Le finalità del Consorzio di bonifica

Il Consorzio di bonifica Centro è una persona giuridica pubblica (ai sensi dell'art. 59 del R.D. 215/1933, dell'art. 682 del codice civile e dell'art. 1 del suo statuto), non territoriale, non strumentale, a struttura associativa e autogovernata<sup>6</sup> dagli stessi soci che vi appartengono.

Esercita sia un insieme di *attività prive di rilevanza economica* e/o istituzionali (bonifica e messa in sicurezza idraulica e idrologica del territorio, distribuzione delle acque non potabili per scopi irrigui e per altri usi, tutela ambientale, ecc.) sia un insieme di *attività a rilevanza economica* (produzione di energia elettrica, trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, ecc.).

In particolare le *attività a rilevanza economica* garantendo ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle tributarie, da destinare alla parziale copertura delle spese delle *attività prive di*



*rilevanza economica* finalizzate alla realizzazione di *servizi pubblici infrastrutturali, idrogeologici, idraulici, ambientali e idrici*, consentono al Consorzio di bonifica Centro di operare nel rispetto del *principio delle condizioni di equilibrio economico prospettico*, pur non legando la propria sopravvivenza a

---

<sup>6</sup> Nello specifico si fa riferimento alla parte del Consiglio di Delegati eletta dai consorziati. Si ricorda, infatti, che le leggi regionali hanno previsto che la sua composizione sia formata per 2/3 da membri eletti e per la restante parte da membri di diritto nominati dal Consiglio Regionale.

trasferimenti di risorse da parte di Enti sovraordinati (Stato, Regione, ecc.) o a prelievi fiscali eccessivi attraverso l'emissione di contributi di bonifica che talvolta inducano a sacrifici insostenibili i consorziati portatori di interesse (o *stakeholders*).

Come si può intendere da quanto sopra detto l'attività del Consorzio di bonifica Centro dunque è polivalente e tale caratteristica è stata consolidata soprattutto negli ultimi anni con l'approvazione di due principali disposizioni normative della Regione Abruzzo: la L.R. n. 4 del 2012 e la L.R. n. 19 del 2013.

Infatti, la L.R. n. 4 del 2012 recante *"Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011 n. 25 e disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica"*, all'art. 1 ha disposto che *"Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'art. 51, comma 5, della L.R. n. 34 del 1 ottobre 2007 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture)*, è affidata ai Consorzi di Bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo la gestione, per l'intero anno, delle acque per gli usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile, nell'ambito delle concessioni in atto ai Consorzi stessi". Pertanto, con la norma in discorso, la Regione Abruzzo è intervenuta in materia di bonifica integrale, ribadendo in modo definitivo, la specifica attribuzione, già chiaramente delineatasi alla luce della pregressa legislazione nazionale e regionale ancora vigente e della stessa giurisprudenza Costituzionale, che consente ai Consorzi di Bonifica di impiegare direttamente, secondo proprie valutazioni di opportunità, la quantità di acqua di cui sono concessionari fornendola, con l'impiego degli impianti esistenti, ai Consorziati che ne fanno richiesta oltre che per uso irriguo, anche per gli usi plurimi, dandosi in tal modo e sotto tale aspetto, piena attuazione all'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 146, lett. c, dello stesso decreto, poi richiamato dall'art. 51, comma 5,

della legge regionale n. 34 del 2007, nonché alle disposizioni contenute nel protocollo Stato-Regioni del 18 settembre 2008.

Invece, la L.R. n. 19 del 2013 recante *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative”* all’art. 1 ha apportato modifiche all’art. 11 della L.R. Abruzzo 36 del 1996 assegnando ai Consorzi di Bonifica, oltre alle funzioni già previste altre funzioni e tra queste le principali si concretizzano nelle seguenti attività:

- manutenzione e gestione degli impianti irrigui;
- depurazione e produzione di energia elettrica;
- difesa del suolo;
- interventi di riqualificazione e di manutenzione sulla rete idraulica e stradale minore di Bonifica e su quella di competenza di Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati;
- adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali;
- interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e dell’insorgenza di emergenze idrauliche;
- recupero e valorizzazione ai fini ambientali delle cave dismesse;
- realizzazione di acquedotti duali paralleli alla rete idrica potabile per la distribuzione di acqua non potabile a tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
- lavori di realizzazione di contenimento delle piene quali casse di espansione, canali scolmatori, ecc.;
- realizzazione di interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati;
- interventi di recupero e di monitoraggio dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi;

- lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche, incluse anche quelle inerenti al territorio urbano e della stabilizzazione delle pendici collinari.


Tra le più importanti integrazioni apportate dalla L.R. n. 19 del 2013 alla L.R. n. 36 del 1996, vi sono quelle inerenti all'esecuzione e alla manutenzione delle opere minori previste all'art. 12-bis e quelle che hanno previsto l'obbligo per il Consorzio di adottare procedure di evidenza pubblica per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento degli incarichi.



### 2.3. Il comprensorio del Consorzio di bonifica

Le opere di bonifica non si eseguono indiscriminatamente su tutto il territorio nazionale, ma in zone ben circoscritte, ognuna delle quali è denominata “comprensorio”.

L'elemento determinante ai fini della classificazione di un territorio in comprensorio di bonifica è la sua suscettibilità alla rimozione delle cause di ordine fisico e sociale che ne impediscono la sua trasformazione.



Il perimetro amministrativo del Consorzio di bonifica Centro, risulta nella sua generalità dallo Statuto consortile approvato con Delibera Commissariale n. 204 del 15 luglio 2004 e comprende 78 Comuni per una superficie comprensoriale di 148.749 ettari su una superficie territoriale di 191.577 ettari.

## 2.4. L'evoluzione della normativa sulla bonifica

Il concetto di bonifica, in una prima fase, aperta dalla legge n. 869 del 25 giugno 1882 - nota come la legge Baccharini- dal nome del ministro che ne aveva presentato il progetto, e culminante nell'elaborazione del Testo Unico n. 3256 del 31 dicembre 1923, si esauriva, sostanzialmente, in quello di bonifica idraulica.

La legge Baccharini, concepita in relazione all'esigenza di debellare la malaria, assegnava alla bonifica il compito di provvedere al prosciugamento ed al risanamento di laghi, stagni, paludi e terre paludose, affidando *“al governo la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonifica”*.

Con l'emanazione del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 si apre una fase diversa, nella quale l'obiettivo della bonifica non era più soltanto un'azione da svolgere in zone lacustri e paludose, ma un'attività da estendere a tutto il territorio in modo da accentuarne la produttività, sia attraverso trasformazioni, sia attraverso il mantenimento dell'assetto territoriale mediante l'esecuzione di opere di interesse generale.

Si delinea una nuova concezione della bonifica, nella quale concorrono armonicamente attività pubblica e privata *“per scopi di pubblico interesse mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario”* - come statuito dal comma 1, art. 1 del Regio Decreto sopra citato- in un assetto organizzativo comprendente la bonifica idraulica, le opere di sistemazione fondiaria - e la conseguente trasformazione fondiaria - fino alle opere di irrigazione e alle altre opere strumentali.

Nasce la bonifica integrale, che, secondo la felice definizione del Bagnulo, dev'essere intesa come *“redenzione mediante l'esecuzione di opere volte a*

*conseguire rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, di quelle parti del territorio nazionale che, per dissesto idrogeologico o per altre cause fisiche o sociali, si trovassero in condizioni arretrate di coltura ed apparissero suscettibili di notevoli miglioramenti”.*

Con l'entrata in vigore della Costituzione, la Repubblica assume il compito di promuovere ed imporre la bonifica delle terre (art. 44 Cost.) e, pertanto, tale attività acquisisce una precisa rilevanza costituzionale, nell'ambito della più generale disciplina, tesa a conseguire il razionale sfruttamento del suolo, a stabilire equi rapporti sociali, a trasformare il latifondo, a promuovere la piccola e media proprietà contadina, ad agevolare le zone montane.

Il sistema di opere di regimazione idraulica - e specificatamente di scolo - diventa centrale per la difesa dalle inondazioni, non solo dei terreni agricoli, ma di tutto il territorio a qualunque uso adibito; si mostra importante al fine dell'abbattimento dei carichi inquinanti nei corsi d'acqua naturali; costituisce spesso lo strumento per il trasporto di grandi quantità di acque reflue dei centri urbani e degli stabilimenti industriali.

L'originario principale, anche se come si è visto non esclusivo, scopo agricolo della bonifica permanente, ma essa comincia ad assumere un ruolo di più ampio respiro e di interesse generale. La bonifica viene, cioè, assumendo compiti di difesa del suolo e delle sue risorse per fini d'interesse pubblico.

Tale processo di mutamento, si accentua temporalmente in concomitanza con il trasferimento, a seguito del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, delle funzioni statali in materia di bonifica alla competenza delle regioni a statuto ordinario.

Il lento evolversi di tale nozione nel nostro ordinamento, frutto anche dell'ampio dibattito che lo ha preceduto, accompagnato e talvolta seguito dall'adozione dei diversi testi legislativi nazionali e regionali, è passato

attraverso alcune tappe fondamentali che di seguito si ricordano al fine di comprendere appieno la necessità di revisione del Piano di Classifica.

Prescindendo dalle norme che consentirono l'enucleazione della nozione originaria, legata al risanamento idraulico del suolo e in special modo dei terreni paludosi (L. 25/6/1882 n. 869, T.U. 22 marzo 1890 n. 195), e alle successive norme in tema di Consorzi irrigui e di promozione dello sviluppo agricolo dei territori per qualsiasi causa arretrati (T.U. 30/12/1923 n. 3256, R.D.L. 18/05/1924 n. 753), che fanno ormai parte della storia, occorre riferirsi in primo luogo alla legislazione speciale, ancor oggi in larga parte vigente dettata con il R.D. 13/02/1933 n. 215.

In quest'ottica, i compiti attribuiti alla bonifica avevano per oggetto principale la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione di opere e di interventi pubblici di varia natura, il coordinamento di questi con quelli da effettuarsi a carico dei privati ed il controllo sulla loro effettiva realizzazione, la vigilanza sulle opere e sul territorio comprensoriale, nonché l'assistenza a favore dei consorziati.

Il legislatore del 1942, con gli articoli del codice civile dal n. 857 al n. 865, si limitò a ribadire i principi ispiratori della materia contenuti nella legge speciale, riferendosi ad essa con richiami impliciti ed espliciti. Il legislatore statale fornì, in tal modo, i principi normativi sulla scorta dei quali venne per lungo tempo amministrata la bonifica.

Nel 1966 l'alluvione che sconvolse la città di Firenze condusse alla nomina della Commissione per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, meglio nota con il nome del suo presidente *Giulio De Marchi*, il cui contributo, unitamente a quello dell'indagine parlamentare sulla difesa del suolo a cura delle Commissioni lavori pubblici ed agricoltura del Senato ed a

quello della Conferenza nazionale delle acque, fu fondamentale poiché fu delineato un quadro, mai prima di allora tracciato, dei problemi tecnici economici, legislativi ed amministrativi, che dovevano essere affrontati per garantire la sicurezza idrogeologica del territorio.

Il processo di mutamento dell'assetto sopra indicato, che iniziò con i *cosiddetti piani verdi* degli anni sessanta, ebbe una tappa fondamentale con il trasferimento delle funzioni alle Regioni e culminò, come disegno normativo, con la recente legislazione di riforma statale e regionale.

La materia della bonifica fu demandata, a seguito del D.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, alla competenza delle Regioni, cui spettarono (ex. art. 117 Cost.) le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste.

Questo primo trasferimento diede luogo ad una frammentazione di competenze fra Stato e Regioni, superata solo con l'emanazione del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, con il quale fu attuato e completato il decentramento funzionale anche in materia di agricoltura e foreste.

Il quadro che emerse a seguito di tale secondo trasferimento, vide la bonifica collocata in una intelaiatura di funzioni ricca ed articolata, che ricomprendeva, oltre alla stessa attività di bonifica idraulica, altre, inerenti la difesa, l'assetto e l'utilizzazione del suolo, la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia e l'uso delle risorse idriche.

Si pose quindi il problema per le Regioni, oltre che di attualizzare gli interventi, scorporando funzioni e compiti divenuti desueti (ad esempio manutenzione ed esercizio delle teleferiche) e competenze in altri settori amministrativi (ad esempio l'acquedottistica rurale), di "riconvertire" le funzioni trasferite in un quadro di programmazione, riordinando il settore anche dal punto di vista legislativo.

Spettava in altri termini alle Regioni adattare il regime della bonifica al mutato quadro istituzionale ed al rinnovato contesto di competenze.

Sul Piano nazionale l'ultima importante novità riguarda il D.Lgs n. 152/2006 che nella Parte terza tratta le *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*.

Sempre a livello nazionale la *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano* nel 2008 ha raggiunto l'intesa sul testo, approvato dalla Commissione Politiche Agricole del 23 luglio 2008, riguardo i Criteri di riordino dei Consorzi di Bonifica in attuazione dell'art. 27 del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni nella L. n. 31/2008. In tale documento viene anche richiamato il riparto delle competenze allo Stato e alle Regioni, secondo gli aspetti costituzionali e legislativi definiti, rispetto al governo della bonifica quale programmazione economico-finanziaria degli investimenti e pianificazione delle azioni.

Infine, a livello regionale la L.R. n. 19/2013 ha ampliato le funzioni dei Consorzi di bonifica sia rispetto agli interventi di manutenzione idraulica sia su quelli di difesa del suolo, ciclo integrato delle acque e piccoli impianti per la produzione di energia, integrando le funzioni anche rispetto alla programmazione a scala di bacino idrografico, piani urbanistici, piano di tutela delle acque, difesa del suolo e impianti per la produzione di energia elettrica.



## **2.5. La legislazione nazionale e regionale in materia di bonifica**

- **Legge Regionale 10 marzo 1983, n. 11** - Normativa in materia di Bonifica (B.U.R.A. n. 13 del 1° aprile 1983);
- **Legge Regionale 7 Maggio 1985 n. 30** - Modifiche dell'art. 25 della L.R. 10 Marzo 1983 n. 11;
- **Legge Regionale 27 Giugno 1986 n. 21** - Modifica all'art. 14 della L.R. 10 Marzo 1983 n. 11: sostituzione dei commi quinto, sesto e ottavo dell'art. 14 e soppressione del settimo comma dello stesso articolo 14;
- **Legge Regionale 18 Maggio 1989 n. 43** - Interventi urgenti sugli impianti irrigui dei Consorzi di Bonifica;
- **Legge Regionale 16 Gennaio 1991 n. 1** - Modifica all'art. 3 della L.R. 10 marzo 1983 n. 11: salvaguardia della infrazionabilità dei territori dei bacini idrografici durante la classificazione e la ridelimitazione dei territori stessi;
- **Legge Regionale 02 Giugno 1993 n. 19** - Integrazione alla L.R. 10 Marzo 1983 n. 11: inserimento dell'ulteriore comma dopo il 4° comma dell'art. 7 della L.R. 10 marzo 1983 n. 11;
- **Legge Regionale 7 Aprile 1994 n. 21** - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 Marzo 1983 n. 11 relativa alle infrastrutture in manutenzione dei Consorzi di bonifica e al programma annuale di manutenzione;
- **Legge Regionale 7 giugno 1996, n. 36** - Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica: è finalizzata al risanamento, alla riduzione del numero ed alla ridefinizione delle funzioni dei Consorzi di bonifica (art. 1). Inoltre, fissa le modalità per la determinazione dei perimetri di contribuenza (art. 2), con riferimento al R.D. n. 215 del 1933;

- **Legge Regionale 12 Agosto 1998 n. 69** - Applicazione dell'art. 33 del D.Lgs. 29/93 ai Consorzi di Bonifica come modificato dall'art. 18 D.Lgs. 80/98: passaggio di personale tra amministrazioni diverse;
- **Legge Regionale 16 settembre 1998 n. 81** - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
- **Legge Regionale 7 Aprile 1999 n. 21** - Norme procedurali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte dei Consorzi di bonifica;
- **Legge Regionale 22 Febbraio 2000 n. 13** - Modifica alla L.R. 7 Aprile 1999 n. 21;
- **Legge Regionale 17 aprile 2003 n. 7** - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo;
- **Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 25** - Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche;
- **Legge Regionale 13 Gennaio 2012 n. 4** - Modifiche alla L.R. n. 25 del 03.08.2011 e disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per l'affido agli stessi della gestione, per l'intero anno, delle acque per usi plurimi, escluse quelle ad uso potabile, nell'ambito delle concessioni in atto ai Consorzi stessi;
- **Legge Regionale 16 luglio 2013 n. 19** - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative.

- **Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32** - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014;
- **Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36** - Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015;
- **Legge Regionale 27 luglio 2017 n. 38** - modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni che all'art. 7 fissa le norme sui comandi, distacchi e trasferimenti dei dipendenti dei Consorzi di bonifica;
- **Regio Decreto n. 368 del 8 maggio 1904** - Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;
- **Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904** - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
- **Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933** - Nuove norme per la bonifica integrale;
- **Legge 18 maggio 1989 n. 183** - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
- **Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992** - Nuovo codice della strada;
- **Legge 5 gennaio 1994 n. 36** - Disposizioni in materia di risorse idriche;
- **Legge 5 gennaio 1994 n. 37** - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
- **Decreti del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 208, 209, 210, 211, 212 del 6 maggio 1997** con cui si nominarono i Commissari dei

cinque nuovi Consorzi di bonifica individuati nella Regione Abruzzo in base alla Legge n. 36 del 1996;

- **Decreti** del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 145, 146 del 9 aprile 1998, n. 179 e 180 del 30 aprile 1998 e n. 237 del 27 maggio 1998 con cui si sono individuati i perimetri di contribuenza dei suddetti Consorzi;
- **Decreto Legislativo n. 267 del 2000** (T.U.E.L.) - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- **Decreto Legislativo n. 152 del 2006** - Norme in materia ambientale;
- **Decreto** del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 3 del 13 agosto 2000, con cui si sono disciplinati i procedimenti di concessione, di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.

## **2.6. La funzione della bonifica tra passato e presente**

La bonifica costituisce una funzione pubblica di rilevanza costituzionale (art. 44 Cost.) – già di competenza dello Stato ed ora materia ripartita fra Stato e Regioni ex art. 117 Cost. – che lo Stato può esercitare direttamente dotandosi di una propria organizzazione interna o, come avviene nella normalità dei casi, attraverso i consorzi di bonifica, i quali sono enti ad appartenenza obbligatoria costituiti direttamente dalla pubblica amministrazione o, sempre dalla p.a., su proposta degli interessati (artt. 55 e 56 del R.D. 215/1933).

Il fine della bonifica viene individuato dalla normativa statale e regionale nella difesa del suolo, nell'equilibrato sviluppo del territorio, nella tutela e nella valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche.

La sua azione si concretizza nella regimazione idraulica, nello scolo delle acque meteoriche di esubero, nell'assicurare stabilità ai terreni declivi, nel contenimento e recupero delle zone franose, nella sistemazione delle pendici e dei versanti dei territori collinari e montani al fine di prevenire e contenere le situazioni di rischio idrogeologico e di degrado progressivo del territorio tipico delle aree appenniniche e di favorire la sicurezza degli insediamenti civili e produttivi e delle infrastrutture essenziali, nella tutela e valorizzazione dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche sia ad uso agricolo che extra agricolo.

In considerazione del carattere e dei fini della bonifica sopra indicati, essa era ed è tuttora considerata attività composita, in quanto afferente a diverse funzioni, finalizzata all'interazione di diversi interessi pubblici (cfr. Corte Costituz. sentenza n. 282/2004).

In proposito è sufficiente richiamare l'art. 1 del R.D. 215/1933 (testo fondamentale e tuttora vigente in materia, più volte richiamato) che inquadra la bonifica come una serie di attività coordinate e programmate in vista del raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

La bonifica è, comunque, funzione autonoma rispetto alle altre funzioni pubbliche con le quali è interconnessa (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 326/98 e sentenza n. 66/92).

Ed è proprio in tale prospettiva che si chiarisce il significato delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, il quale individua i soggetti che operano, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli scopi indicati nel comma 1, dell'art. 53 del D.Lgs. in questione, ossia delle azioni volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.

Tali soggetti sono lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e, appunto, i consorzi di bonifica e di irrigazione.

Tra i compiti previsti dall'art. 56, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 152/2006, rientrano certamente nella competenza istituzionale dei consorzi di bonifica, la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, così come vi rientrano altre attività indicate nell'articolo in commento, quali la moderazione delle piene mediante invasi, casse di espansione, scolmatori, nonché, il contenimento della subsidenza, l'utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione, la polizia idraulica, la manutenzione delle opere e degli impianti, l'attività di prevenzione e di vigilanza e altro.

Sicché le attività consortili sopra descritte mediante le quali si attua la bonifica, pur se collegate con quelle di competenza di altri enti, pertengono direttamente ai consorzi.

Dette attività, chiarisce il comma secondo dell'art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006, debbono essere svolte secondo criteri e modalità di coordinamento e collaborazione "fra i soggetti pubblici comunque competenti", al fine di garantire l'omogeneità nella salvaguardia del territorio, nell'utilizzazione delle risorse, dei beni e dei servizi connessi.

Emerge, dunque, dalla normativa sopra richiamata, una rideterminazione delle finalità della bonifica nel più ampio concetto della difesa del suolo e dei beni naturali e della tutela e valorizzazione delle risorse idriche, con conseguente ridefinizione delle funzioni affidate ai consorzi.

Parallelamente all'evolversi della nozione di bonifica, sono andati modificandosi ed arricchendosi le finalità ed i compiti della stessa e quindi l'attività svolta dai Consorzi di bonifica con una diretta ripercussione sui diversi benefici arrecati dall'attività medesima, i quali, costituendo la principale condizione che legittima l'imposizione contributiva consortile, assumono singolare rilievo nella redazione del Piano di Classifica.

Dall'esame della legislazione statale e regionale, ma anche dallo stesso statuto consortile, emerge, come sopra accennato, una nuova determinazione delle finalità della bonifica nel più ampio concetto della difesa del suolo, dell'ambiente e della tutela ed utilizzazione delle risorse idriche, con conseguente ridefinizione quantitativa delle funzioni affidate ai Consorzi, nonché una diversa caratterizzazione qualitativa, dovuta principalmente al mutato contesto funzionale (piani di bacino, piano paesistico, vincoli ambientali, ecc.).

Se nel 1933 e sostanzialmente, come abbiamo visto, fino agli anni settanta i compiti attribuiti alla bonifica avevano per oggetto principale la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione di opere e di interventi pubblici di varia natura, il coordinamento di questi con quelli da effettuarsi a carico dei privati ed il controllo sulla loro effettiva realizzazione, la vigilanza sulle opere e sul territorio comprensoriale, nonché l'assistenza a favore dei consorziati, si può affermare che successivamente l'azione assegnata alla bonifica, pur mantenendo una rilevante incidenza sull'assetto complessivo del territorio e sulla sua infrastrutturazione, fosse sostanzialmente tesa alla valorizzazione del suolo a scopi produttivi.

A riprova di quanto affermato vi è il fatto che con l'espandersi dell'uso urbano, industriale ed infrastrutturale del territorio e con la trasformazione di quello agricolo, gli equilibri raggiunti circa il contenimento dei fenomeni fisici naturali e le destinazioni d'uso del territorio extra urbano iniziarono ad incrinarsi.

Infatti, il superamento della tradizionale distinzione fra territorio urbano e territorio rurale e la crescente interdipendenza fra i due, nonché la moltiplicazione degli effetti negativi dello sviluppo industriale (inquinamento, degrado ambientale, ecc.), condussero, da un lato, all'abbandono di alcuni interventi tradizionali della bonifica e dall'altro al progressivo intensificarsi di interventi finalizzati alla salvaguardia di interessi generalizzati sul territorio, a qualunque uso destinato.

Con l'emanazione della Legge statale n. 183 del 1989 si introdussero importanti novità in quanto i Consorzi di bonifica vennero configurati come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi della difesa del suolo, del risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio

idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché di tutela degli interessi ambientali ad essi connessi.

Ma è negli anni novanta che, con l'approvazione della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (cosiddetta Legge Galli), viene riformata radicalmente la disciplina delle risorse idriche confermando le primarie funzioni dei Consorzi nella gestione delle acque ad usi prevalentemente irrigui e affidando ai medesimi funzioni in materia di usi plurimi della risorsa idrica, con riguardo sia alla realizzazione e gestione di impianti per l'utilizzazione delle acque reflue nelle attività extra-agricole, sia alla possibile utilizzazione delle medesime per altri usi (approvvigionamento di impianti industriali, produzione di energia elettrica, ecc.), con l'unica condizione che l'acqua torni indenne all'agricoltura.

Si può affermare, inoltre, che i Consorzi di bonifica oggi si trovano ad operare in uno scenario giuridico-istituzionale profondamente diverso rispetto a quello del passato anche riguardo alle implicazioni delle tematiche in materia di ambiente disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006.



### **3. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO CONSORTILE**

#### **3.1. Dati fisico - amministrativi**

Come osservato nel paragrafo 2.3 il Consorzio di Bonifica Centro ha una superficie comprensoriale di 148.749 ettari su una superficie territoriale di 191.577 ettari. I Comuni consorziati sono 78 di cui 44 in Provincia di Pescara, 26 in Provincia di Chieti e 8 in Provincia di Teramo. Sono di seguito elencati con le relative superfici.

##### **Dati relativi ai Comuni in Provincia di Pescara**

<b>n.</b>	<b>Comuni in Provincia di Pescara</b>	<b>Superficie totale [ettari]</b>	<b>Superficie Comprensoriale [ettari]</b>
1	Abbateggio	1.571	600
2	Alanno	3.251	3.251
3	Bolognano	1.675	1.284
4	Brittoli	1.581	1.060
5	Bussi	2.629	1.006
6	Cappelle sul Tavo	546	546
7	Carpineto Nora	2.328	840
8	Castiglione a C.	1.665	1.000
9	Catignano	1.704	1.704
10	Cepagatti	3.034	3.034
11	Città S. Angelo	6.199	6.199

<b>n.</b>	<b>Comuni in Provincia di Pescara</b>	<b>Superficie totale [ettari]</b>	<b>Superficie Comprensoriale [ettari]</b>
12	Civitaquana	2.178	2.178
13	Civitella Casanova	3.177	2.370
14	Collecervino	3.207	3.207
15	Corvara	1.371	1.190
16	Cugnoli	1.595	1.595
17	Elice	1.416	1.416
18	Farindola	4.531	1.760
19	Lettomanoppello	1.512	800
20	Loreto Aprutino	5.955	5.855
21	Manoppello	3.948	3.948
22	Montebello di B.	2.130	1.530
23	Montesilvano	2.339	2.339
24	Moscufo	2.024	2.024
25	Nocchiano	1.366	1.366
26	Penne	9.042	9.042
27	Pescara	3.362	2.940
28	Pescosansonesco	1.846	960
29	Pianella	4.684	4.684
30	Picciano	743	743
31	Pietranico	1.450	1.450
32	Popoli	3.437	2.298

<b>n.</b>	<b>Comuni in Provincia di Pescara</b>	<b>Superficie totale [ettari]</b>	<b>Superficie Comprensoriale [ettari]</b>
33	Roccamorice	2.459	500
34	Rosciano	2.783	2.783
35	Salle	2.161	500
36	S. Valentino in A.C.	1.635	751
37	Scafa	1.008	1.008
38	Serramonacesca	2.388	1.214
39	Spoltore	3.674	3.674
40	Tocco da Casauria	2.990	2.006
41	Torre de Passeri	593	593
42	Turrivalignani	630	630
43	Vicoli	938	938
44	Villa Celiera	1.257	140
	<b>Totale</b>	<b>110.012</b>	<b>88.956</b>

Su 278 ettari ricadenti nel Comune di Popoli insistono opere di primaria importanza, la cui gestione e manutenzione è affidata al Consorzio di bonifica Interno. Pertanto è proprio quest'ultimo ad incassare i ruoli emessi dal Consorzio di bonifica Centro, in base alla Delibera Commissariale n. 126 del 2 aprile 1999.

**Dati relativi ai Comuni in Provincia di Chieti**

<b>n.</b>	<b>Comuni in Provincia di Chieti</b>	<b>Superficie totale [ettari]</b>	<b>Superficie Comprensoriale [ettari]</b>
1	Ari	1.119	1.119
2	Arielli	1.151	1.151
3	Bucchianico	3.805	3.805
4	Canosa Sannita	1.409	1.409
5	Casacanditella	1.240	1.240
6	Casalincontrada	1.587	1.587
7	Chieti	6.163	6.163
8	Crecchio	1.935	1.588
9	Fara Filiorum Petri	1.481	1.481
10	Filetto	1.357	1.357
11	Francavilla	2.299	2.299
12	Giuliano T.	984	984
13	Guardiagrele	5645	1844
14	Miglianico	2.259	2.259
15	Orsogna	2.526	1.080
16	Ortona	7.019	1.871
17	Pretoro	2.607	658
18	Rapino	2.022	1.178
19	Ripa Teatina	2.009	2.009
20	Roccamontepiano	1.810	1.810

n.	Comuni in Provincia di Chieti	Superficie totale [ettari]	Superficie Comprensoriale [ettari]
21	S. Giovanni Teatino	1.819	1.819
22	S. Martino S.M.	724	724
23	Tollo	1.488	1.488
24	Torrevecchia T.	1.460	1.460
25	Vacri	1.208	1.208
26	Villamagna	1.276	1.276
	<b>Totale</b>	<b>58.402</b>	<b>44.867</b>

**Dati relativi ai Comuni in Provincia di Teramo**

n.	Comuni in Provincia di Teramo	Superf. totale [ettari]	Superficie Comprensoriale [ettari]
1	Arsita	3.412	3.412
2	Bisenti	3.088	3.088
3	Castel Castagna	1.773	1.773
4	Castelli	4.977	2.213
5	Castiglione M.R.	3.084	2.904
6	Castilenti	2.365	684
7	Cermignano	2.615	492
8	Montefino	1.849	260
	<b>Totale</b>	<b>23.163</b>	<b>14.826</b>



### **3.2. Aspetti Geologici**

Nel territorio consortile si riconoscono strutturalmente due grandi unità tettonico-paleografiche:

- la catena appenninica;
- l'avanfossa appenninica.

La catena appenninica è costituita da formazioni carbonatiche di età mesozoica; strutturalmente è caratterizzata da falde di ricoprimento originate dalla traslazione dei complessi carbonatici verso oriente.

L'avanfossa è costituita essenzialmente da sedimenti argilloso-marnoso-arenacei di età compresa tra il tardo Miocene e il Pleistocene.

Nel bacino del fiume Pescara si differenziano due zone: una montana, esterna al comprensorio della Vestina, ed una inferiore, a valle della gola di Popoli. Le caratteristiche di permeabilità dei suoli che costituiscono le due zone sono nettamente distinte.

Nel bacino superiore del Pescara dominano vaste formazioni calcaree mesozoiche e terziarie; tali formazioni, che costituiscono l'ossatura dei rilievi, caratterizzano un regime idrologico con modesti deflussi di corrivazione superficiale anche a seguito di eventi meteorici eccezionali e notevoli apporti sorgentizi alimentati dalla percolazione profonda delle acque nel terreno.

Nel bacino inferiore dominano le formazioni terziarie di arenarie, argille, marne ecc. essenzialmente impermeabili, le quali risalgono a fasce sino a quote elevate i calcari mesozoici dei monti del Gran Sasso, Morrone e Maiella; per tale ragione solo poche sorgenti di falda si manifestano ai piedi dei rilievi e tutti i corsi d'acqua della zona presentano caratteristiche spiccatamente torrentizie.

Come nel bacino del fiume Pescara, anche in quello dei fiumi Tavo e Fino possono individuarsi una zona alta caratterizzata da formazioni calcaree e quindi da una buona permeabilità e deflussi sorgentizi ed una zona inferiore relativamente impermeabile costituita da molasse, arenarie, marne terziarie, argille e conglomerati.

I fondovalle sono costituiti da suoli alluvionali del quaternario: ghiaie, sabbie ed argille fluviali pleistoceniche ed oloceniche. Le ghiaie e le sabbie sono acquifere e sfruttate per l'irrigazione.

Una ristretta fascia costiera è composta da ghiaie e sabbie oloceniche della spiaggia attuale.

Il territorio della Vestina, esclusa una fascia interna di ampiezza limitata che si sviluppa parallelamente alla linea di costa e si spinge verso i rilievi appenninici ad altitudini elevate, giace interamente ad altitudini inferiori ai 600 m s.l.m. e degrada verso il mare con ambienti collinari. Le quote più elevate, dai 1000 ai 2000 m s.l.m., sono raggiunte in corrispondenza dei limiti interni del comprensorio dai gruppi montuosi dai quali si originano i corsi d'acqua che, nella fascia valliva del comprensorio, danno luogo ad ampie zone di pianura alluvionale.



### 3.3. Aspetti Climatici

Il territorio della Regione Abruzzo, che da ovest verso est si estende dai settori centrali appenninici italiani alle coste del medio adriatico, è caratterizzato da un regime meteorologico estremamente dinamico e da un clima piuttosto complesso. Inoltre, in virtù della presenza sui confini occidentali di catene montuose e di litorali sui confini orientali, i valori termici vanno gradualmente a divenire più elevati.

In particolare, in virtù del suo posizionamento geografico e a causa della sua elevata complessità orografica l'Abruzzo per la maggior parte dell'anno risente del contrasto tra le masse d'aria tropicale e polare.

In linea generale, per un inquadramento climatico dell'Abruzzo<sup>7</sup>, può essere presa a riferimento la classificazione di Köppen mod. Geiger del 1954, basata su discriminanti termiche, che consente un confronto diretto con altre zone della terra. Secondo la classificazione Köppen - Geiger, recentemente aggiornata per il periodo 1986-2010, l'intera Regione è caratterizzata principalmente dalla classe dei climi Mesotermi di tipo C con temperatura media del mese più freddo compresa tra 18 °C e -3 °C e dove almeno in un mese si ha una temperatura media superiore a 10°C.

Il sottoclima di riferimento è il Cf, senza mese arido con particolari aree microclimatiche con stagione estiva secca. Il fattore clima, pur presentando quindi i lineamenti generali tipici di quello mediterraneo, è influenzato da elementi quali l'altimetria, l'assetto morfologico e la posizione geografica rispetto alla costa adriatica ed all'arco appenninico.

---

<sup>7</sup> Per una trattazione più esaustiva dell'argomento si rinvia ad ARTA Abruzzo, *Rapporto sullo stato dell'ambiente 2018*, CARSA Edizioni, Bastiglia (MO), 2018, pp. 230 - 231.

Tale condizione climatica, purtroppo, sta mutando verso un graduale riscaldamento che coinvolge l'intero pianeta. Per comprendere quali siano stati i trend termici a livello regionale sono state eseguite delle analisi annuali e stagionali del tasso di variazione delle temperature medie giornaliere, massime, minime e sulla loro distribuzione sul territorio.


Da un punto di vista generale, schematizzando i dati relativi al clima è stata misurata la temperatura e la piovosità media su un numero sufficientemente ampio di anni, delineando i seguenti caratteri climatici:

- la fascia costiera del comprensorio per una larghezza di 15-20 km ha caratteristiche climatiche uniformi, passanti dal sublitoraneo al marittimo, con piovosità di 650-800 mm/anno e temperature medie comprese tra 24 e 9 °C. Le piogge sono concentrate nei mesi invernali, con estati secche e stagioni intermedie poco piovose;
- l'interno del comprensorio, invece, ha un clima sublitoraneo appenninico in cui le precipitazioni crescono con l'elevarsi dell'altimetria, fino ad arrivare a punte massime di 1500 mm in corrispondenza del Gran Sasso.


Ai fini dell'inquadramento climatico dell'area, di seguito si riportano gli elaborati realizzati dal Centro Agrometeorologico Regionale - Scerni (CH) basati su dati di 50 anni (1951-2000) e pubblicati sul sito del CAR (Centro Agrometeorologico Regionale) di Scerni e i valori, nelle tabelle che seguono, misurati attraverso le quattro stazioni meteorologiche esistenti all'interno del comprensorio consortile.



**Spazializzazione delle temperature annuali (valori medi) nel periodo 1951-2000**



**Spazializzazione delle piogge annuali (valori medi) nel periodo 1951-2000**



**Stazione di ALANNO (1951-2000)**

STAZIONE DI ALANNO - periodo 1951-2000												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Max assoluta (°C)	25,9	23,7	32,2	29,3	36,0	39,6	42,7	42,0	38,6	32,9	27,8	22,6
Media massime (°C)	9,8	10,9	14,0	17,5	22,7	27,1	29,9	29,8	25,3	20,0	14,6	10,7
Media minime (°C)	3,5	3,9	6,1	8,9	13,3	17,1	19,4	19,5	16,1	12,2	8,0	4,6
Min assoluta (°C)	-9,0	-6,2	-6,8	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-5,7
Pioggia totale (mm)	62,9	55,9	60,4	65,4	50,3	53,0	37,7	41,6	65,4	75,1	83,2	82,8
Giorni piovosi (n°)	7,0	7,2	7,4	7,3	6,6	5,6	4,2	4,4	6,0	7,5	8,5	9,1

**Stazione di PENNE (1951-2000)**

STAZIONE DI PENNE - periodo 1951-2000												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Max assoluta (°C)	23,4	24,0	31,9	31,0	34,0	38,2	39,7	40,5	36,5	31,6	28,1	24,0
Media massime (°C)	9,5	10,6	13,5	17,2	22,0	26,1	29,1	29,1	24,8	19,6	14,2	10,6
Media minime (°C)	3,3	3,6	5,9	8,9	13,3	16,9	19,3	19,3	16,0	12,0	7,8	4,7
Min assoluta (°C)	-9,5	-8,5	-6,6	-2,0	3,0	6,4	9,0	8,1	4,9	1,2	-2,0	-7,0
Pioggia totale (mm)	54,5	59,6	70,5	79,4	58,6	70,0	56,8	64,0	68,3	93,0	91,6	71,8
Giorni piovosi (n°)	6,4	6,9	7,6	7,7	7,4	6,4	4,9	5,7	5,8	7,2	8,2	8,0

**Stazione di PESCARA (1951-2000)**

STAZIONE DI PESCARA - periodo 1951-2000												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Max assoluta (°C)	23,3	24,4	33,0	30,6	34,9	37,8	41,7	42,1	36,5	31,2	28,4	26,3
Media massime (°C)	10,4	11,3	13,7	17,0	21,6	25,6	28,5	28,5	25,0	20,4	15,6	12,0
Media minime (°C)	3,6	3,9	5,9	8,7	12,8	16,6	18,8	18,8	15,8	12,2	8,3	4,9
Min assoluta (°C)	-10	-6,8	-5,3	-0,4	1,7	7,3	11,0	10,5	6,3	3,0	-1,7	-5,2
Pioggia totale (mm)	62,1	50,8	56,9	53,6	37,7	42,6	34,2	42,6	63,6	80,4	78,9	86,5
Giorni piovosi (n°)	6,7	6,3	6,5	6,0	4,7	4,7	3,6	3,8	5,3	6,8	7,5	8,2

**Stazione di CHIETI (1951-2000)**

STAZIONE DI CHIETI - periodo 1951-2000												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Max assoluta (°C)	24,3	24,8	31,5	29,2	35,4	38,2	42,7	43,2	37,0	32,8	27,5	26,0
Media massime (°C)	9,5	10,5	13,4	17,1	22,1	26,1	29,0	28,8	24,6	19,6	14,4	10,7
Media minime (°C)	4,1	4,3	6,6	9,7	14,2	17,9	20,5	20,4	17,0	12,9	8,5	5,3
Min assoluta (°C)	-8,3	-7,9	-5,1	-2,3	4,7	8,5	9,5	10,3	5,3	1,4	-2,0	-6,0
Pioggia totale (mm)	73,7	61,2	64,5	69,2	47,6	50,6	37,5	46,0	67,7	81,9	90,2	92,9
Giorni piovosi (n°)	7,3	6,8	7,3	6,7	5,7	4,9	3,8	4,0	5,7	7,0	8,2	8,7

### 3.4 Aspetti socio-economici

Secondo i dati del censimento generale della popolazione relativo al 2001, i residenti nei 78 Comuni interessati dallo studio ammontavano a 473.878 unità, mentre dal censimento effettuato nel 2011 si è avuto un aumento pari a 21.835, portando la popolazione a raggiungere le 495.713 unità.

Nella seguente tabella si evidenzia nel dettaglio i dati sopra riportati, specificamente a tutti i Comuni interessati:

**Dati demografici**

n.	Comune	Censimento (anno)		Var [%]
		2001	2011	
1	Abbateggio	420	441	5,00%
2	Alanno	3.742	3.608	-3,60%
3	Ari	1.328	1.165	-12,30%
4	Arielli	1.250	1.144	-8,50%
5	Arsita	969	871	-10,10%
6	Bisenti	2.205	2.069	-6,20%
7	Bolognano	1.269	1.157	-8,80%
8	Brittoli	415	335	-19,30%
9	Bucchianico	4.941	5.221	5,70%
10	Bussi sul Tirino	2.977	2.636	-11,50%
11	Canosa Sannita	1.510	1.441	-4,60%
12	Cappelle sul Tavo	3.714	3.959	6,60%
13	Carpineto della Nora	733	680	-7,20%

n.	Comune	Censimento (anno)		Var [%]
		2001	2011	
14	Casacanditella	1.397	1.340	-4,10%
15	Casalincontrada	2.942	3.153	7,20%
16	Castel Castagna	539	491	-8,90%
17	Castelli	1.391	1.224	-12,00%
18	Castiglione a Casauria	892	873	-2,10%
19	Castiglione Messer R.	2.570	2.364	-8,00%
20	Castilenti	1.624	1.551	-4,50%
21	Catignano	1.540	1.449	-5,90%
22	Cepagatti	9.097	10.449	14,90%
23	Cermignano	1.970	1.787	-9,30%
24	Chieti	52.486	51.484	-1,90%
25	Città Sant'Angelo	11.952	14.379	20,30%
26	Civitaquana	1.395	1.322	-5,20%
27	Civitella Casanova	2.057	1.875	-8,80%
28	Collecervino	5.399	5.908	9,40%
29	Corvara	289	278	-3,80%
30	Crecchio	3.052	2.932	-3,90%
31	Cugnoli	1.669	1.590	-4,70%
32	Elice	1.731	1.729	-0,10%
33	Fara Filiorum Petri	1.952	1.955	0,20%

n.	Comune	Censimento (anno)		Var [%]
		2001	2011	
34	Farindola	1.807	1.601	-11,40%
35	Filetto	1.119	1.026	-8,30%
36	Francavilla al Mare	22.883	23.816	4,10%
37	Giuliano Teatino	1.306	1.270	-2,80%
38	Guardiagrele	9.527	9.367	-1,70%
39	Lettomanoppello	3.090	3.019	-2,30%
40	Loreto Aprutino	7.615	7.619	0,10%
41	Manoppello	5.637	7.008	24,30%
42	Miglianico	4.503	4.844	7,60%
43	Montebello di Bertona	1.120	1.023	-8,70%
44	Montefino	1.184	1.091	-7,90%
45	Montesilvano	40.700	50.413	23,90%
46	Moscufo	3.163	3.264	3,20%
47	Nocciano	1.676	1.800	7,40%
48	Orsogna	4.050	4.008	-1,00%
49	Ortona	22.694	23.425	3,20%
50	Penne	12.495	12.717	1,80%
51	Pescara	116.286	117.166	0,80%
52	Pescosansonesco	556	517	-7,00%
53	Pianella	7.511	8.437	12,30%

n.	Comune	Censimento (anno)		Var [%]
		2001	2011	
54	Picciano	1.367	1.338	-2,10%
55	Pietranico	605	509	-15,90%
56	Popoli	5.566	5.450	-2,10%
57	Pretoro	1.107	989	-10,70%
58	Rapino	1.433	1.356	-5,40%
59	Ripa Teatina	3.834	4.188	9,20%
60	Roccamontepiano	1.965	1.792	-8,80%
61	Roccamorice	1.002	989	-1,30%
62	Rosciano	3.095	3.663	18,40%
63	San Giovanni Teatino	10.048	12.733	26,70%
64	San Martino sulla Marrucina	981	960	-2,10%
65	Salle	312	317	1,60%
66	San Valentino in AC	1.959	1.930	-1,50%
67	Scafa	3.987	3.836	-3,80%
68	Serramonacesca	619	582	-6,00%
69	Spoltore	15.417	18.566	20,40%
70	Tocco da Casauria	2.767	2.721	-1,70%
71	Tollo	4.171	4.071	-2,40%
72	Torre de' Passeri	3.161	3.174	0,40%
73	Torrevecchia Teatina	3.746	4.092	9,20%

n.	Comune	Censimento (anno)		Var [%]
		2001	2011	
74	Turrivalignani	858	884	3,00%
75	Vacri	1.756	1.702	-3,10%
76	Vicoli	445	396	-11,00%
77	Villa Celiera	890	747	-16,10%
78	Villamagna	2.448	2.437	-0,40%



## 4. OPERE IN MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

### 4.1. Opere irrigue<sup>8</sup>


Il Consorzio di bonifica Centro, gestisce i seguenti comprensori irrigui:

- Vestina;
- Destra Pescara;
- Val di Foro;
- Valle dell'Arielli.

Ciascun comprensorio è dotato di schemi idrici indipendenti.

Per comodità di lettura di seguito si riporta uno schema dell'organizzazione dei vari comprensori irrigui consortili.

#### Schema di sintesi dell'organizzazione dei comprensori irrigui consortili



---

<sup>8</sup> Si precisa che per opere e impianti irrigui si intendono tutti i sistemi idrici adibiti dal Consorzio di bonifica Centro all'attività di distribuzione di acqua non potabile e, quindi, impiegati e/o impiegabili oltre che per fini idrici irrigui anche per fini idrici non irrigui. Pertanto, per comprensori irrigui si intendono i perimetri idrici, come risultano dalla tavola 2 allegata, che delimitano sia le zone destinate a ricevere benefici idrici irrigui che quelle destinate a ricevere benefici idrici non irrigui.

#### **4.1.1. Comprensorio VESTINA**

Il comprensorio Vestina è suddiviso nei due sub-comprensori Tavo Saline e Sinistra Pescara.

La pedologia del territorio della Vestina è caratterizzata da terreni sciolti, sabbioso-franchi e franco-sabbiosi nelle zone alluvionali del fiume Fino, terreni franchi, argillo-limosi e franco-argillosi, tendenti al pesante nelle zone più alte.

In genere la granulometria è equilibrata, infatti i terreni più sciolti si trovano nelle aree pianeggianti del fondo valle e quelli più pesanti nelle zone di maggiore pendenza. Il calcare presente in buona quantità in quasi tutti i terreni, caratterizzati da un pH subalcalino, tempera la pericolosa dispersione delle argille.

Per il Sinistra Pescara trattasi di terreni di buona qualità fisico-chimica, di media composizione, dal franco all'argilloso, e generalmente profondi.

##### **4.1.1.1. Schema Tavo-Saline**

Il servizio è organizzato nell'erogazione della distribuzione in 54 distretti.

Il territorio irriguo è alimentato da un invaso artificiale (Diga di Penne: vedi paragrafo 4.2.3.) realizzato sul fiume Tavo immediatamente a valle della confluenza in esso del torrente Gallero, nei pressi dell'abitato di Penne.



Il bacino imbrifero a monte della sezione di sbarramento misura 184 km<sup>2</sup> con un'altitudine media di 1.200 m s.l.m. e un'altitudine massima di 2.570 m s.l.m.

Il prelievo dell'acqua dall'invaso avviene a mezzo di una galleria intercettata da una valvola che modula le portate che si vogliono far defluire



a valle. Il bacino imbrifero a monte della diga consente di accumulare un volume di acqua di 8.8 milioni di m<sup>3</sup> alla quota massima di ritenuta, cioè a 256 m s.l.m.

Ai piedi della diga è presente un impianto di sollevamento completamente automatico che, attraverso due turbine, porta l'acqua a quota 308 m s.l.m. in una vasca (V0) che serve una superficie irrigua di 1.661 ettari (3° Lotto).

Tramite una condotta forzata in acciaio, l'acqua prelevata (a valle delle turbine) per una portata massima di 2,4 m<sup>3</sup>/s, viene convogliata in una vasca di carico e quindi turbinata in una centrale idroelettrica, costruita alle spalle della traversa di Passo Cordone, capace di produrre mediamente 2 milioni di KWh l'anno. La centrale provvede a restituire l'acqua al comprensorio servendo così il 1° e il 2° Lotto per una superficie complessiva di 3.040 ettari.

I punti di consegna sono gli idranti e ne sono stati installati circa 2.000 su tutti i territori serviti che ricadono nei Comuni di Penne, Loreto A., Moscufo, Pianella, Cappelle sul Tavo, Città S. Angelo, Collecervino e Montesilvano.

L'impianto serve un'estensione di 4.701 ettari.

**IMPIANTO IRRIGUO TAVO - SALINE**

**Distretti 1° Lotto**

<b>n.</b>	<b>Comune</b>	<b>Superficie irrigua (a pioggia) [ha.a.ca]</b>	<b>Superficie irrigua (a scorrimento) [ha.a.ca]</b>	<b>Totale Superficie Irrigua [ha.a.ca]</b>
1	Loreto Aprutino	14.90.30		14.90.30
2	Loreto Aprutino	38.34.90		38.34.90
3	Loreto Aprutino	47.65.49		47.65.49
4	Loreto Aprutino	74.25.72		74.25.72
5	Loreto Aprutino	85.33.84		85.33.84
6	Loreto Aprutino	27.94.69		27.94.69
7	Collecorvino	52.91.84		52.91.84
7	Moscufo	49.47.69		49.47.69
8	Collecorvino	54.61.16		54.61.16
51	Collecorvino	30.46.25		30.46.25
52	Collecorvino	42.35.19		42.35.19
53	Collecorvino	35.14.47		35.14.47
54	Collecorvino	57.25.75		57.25.75
55	Collecorvino	31.98.65		31.98.65
56	Collecorvino	47.69.71		47.69.71
57	Collecorvino	21.93.23		21.93.23
58	Collecorvino	35.10.60		35.10.60
59	Collecorvino	93.57.03		93.57.03

<b>n.</b>	<b>Comune</b>	<b>Superficie irrigua (a pioggia) [ha.a.ca]</b>	<b>Superficie irrigua (a scorrimento) [ha.a.ca]</b>	<b>Totale Superficie Irrigua [ha.a.ca]</b>
60	Collecervino	40.91.78		40.91.78
61	Collecervino	94.14.19		94.14.19
62	Collecervino	149.41.88		149.41.88
63	Collecervino	201.23.04		201.23.04

**IMPIANTO IRRIGUO TAVO - SALINE**

**Distretti 2° Lotto**

<b>n.</b>	<b>Comune</b>	<b>Superficie irrigua (a pioggia) [ha.a.ca]</b>	<b>Superficie irrigua (a scorrimento) [ha.a.ca]</b>	<b>Totale Superficie Irrigua [ha.a.ca]</b>
9	Collecervino	6.24.70		6.24.70
9	Moscufo	90.97.88		90.97.88
10	Moscufo	54.42.84		54.42.84
11	Moscufo	35.14.45		35.14.45
11	Cappelle sul Tavo	53.95.23		53.95.23
12	Cappelle sul Tavo	81.96.52		81.96.52
13	Cappelle sul Tavo	48.37.63		48.37.63
13	Montesilvano	73.40.36		73.40.36
14	Cappelle sul Tavo	25.76.17		25.76.17

<b>n.</b>	<b>Comune</b>	<b>Superficie irrigua (a pioggia) [ha.a.ca]</b>	<b>Superficie irrigua (a scorrimento) [ha.a.ca]</b>	<b>Totale Superficie Irrigua [ha.a.ca]</b>
15	Montesilvano	52.11.86		52.11.86
16	Montesilvano	24.23.32		24.23.32
17	Montesilvano	79.21.89		79.21.89
39	Collecervino	17.70		17.70
51	Collecervino	30.46.25		30.46.25
52	Collecervino	42.35.19		42.35.19
53	Collecervino	35.14.47		35.14.47
54	Collecervino	57.25.75		57.25.75
55	Collecervino	31.98.65		31.98.65
56	Collecervino	47.69.71		47.69.71
57	Collecervino	21.93.23		21.93.23
58	Collecervino	35.10.60		35.10.60
59	Collecervino	93.57.03		93.57.03
60	Collecervino	40.91.78		40.91.78
61	Collecervino	94.14.19		94.14.19
62	Collecervino	149.41.88		149.41.88
63	Collecervino	201.23.04		201.23.04
64	Città S. Angelo	77.30.28		77.30.28
65	Città S. Angelo	43.33.35	7.00.30	50.33.65

n.	Comune	Superficie irrigua (a pioggia) [ha.a.ca]	Superficie irrigua (a scorrimento) [ha.a.ca]	Totale Superficie Irrigua [ha.a.ca]
66	Città S. Angelo	75.62.90	9.54.40	85.17.30
67	Città S. Angelo	126.79.42	11.58.90	138.38.32
68	Città S. Angelo	29.73.10		29.73.10
69	Città S. Angelo	1.85.40		1.85.40
70	Città S. Angelo	103.75.90	70.72.65	174.48.55
72	Città S. Angelo	17.96.70		17.96.70
73	Città S. Angelo	83.26.75		83.26.75
74	Città S. Angelo	37.85.01		37.85.01
75	Città S. Angelo	55.97.84		55.97.84
76	Città S. Angelo	101.25.81		101.25.81
77	Città S. Angelo	44.38.26		44.38.26

### IMPIANTO IRRIGUO TAVO - SALINE

#### Distretti 3° Lotto

n.	Comune	Superficie irrigua (a pioggia) [ha.a.ca]	Superficie irrigua (a scorrimento) [ha.a.ca]	Superficie Irrigua Totale [ha.a.ca]
1	Penne	153.68.30		153.68.30
1-2	Penne	47.88.06		47.88.06

2	Penne	76.88.35		76.88.35
2	Loreto Aprutino	410.28.33		410.28.33
2-3	Loreto Aprutino	355.22.08		355.22.08
3	Loreto Aprutino	228.86.69		228.86.69
3	Pianella	8.63.75		8.63.75
3-4	Loreto Aprutino	124.27.45		124.27.45
4	Loreto Aprutino	55.68.15		55.68.15
4-5	Loreto Aprutino	262.71.56		262.71.56
5	Loreto Aprutino	126.20.92		126.20.92

Consuntivo Lotti 1, 2 e 3	Superficie irrigua totale servita A PIOGGIA	Superficie irrigua totale servita A SCORRIMENTO	Superficie Irrigua TOTALE
	4602.12.31	98.86.25	4700.98.56

#### 4.1.1.2. *Schema Sinistra Pescara*

L'impianto irriguo sinistra Pescara è alimentato con le acque del fiume



Pescara, prelevate dal canale dell'ENEL a monte della centrale idroelettrica di Alanno (3° salto). L'adduttrice principale dell'impianto irriguo è costituita da un canale scatolare lungo 19.183 metri, intercalato, lungo il suo corso, da ponti canale, gallerie, sifoni.

Dopo il tratto scatolato la sezione passa a circolare con diametro iniziale mm. 1100 e con successive riduzioni fino a mm. 500 per una lunghezza totale di

m. 11.996.

Lungo il suo percorso sono stati inseriti due bacini di compenso, il primo, con una capacità di 12.606 m<sup>3</sup>, denominato "Obletter", il secondo con una capacità di 18.113 m<sup>3</sup>, denominato "Berardocco".

I terreni irrigati sono stati suddivisi in 45 distretti e la loro alimentazione trae origine, in modo diverso e vario dall'adduttrice di cui sopra; le portate derivate dipendono sia dalla superficie irrigata sia dal tipo di irrigazione possibile, cioè a scorrimento o a pioggia.

Il comprensorio ricade nei Comuni di Alanno, Rosciano, Cepagatti, Pianella, Moscufo, Spoltore. Le vasche di accumulo distrettuali sono 17 ed hanno una capacità totale di accumulo di 118.393 m<sup>3</sup>, gli impianti di sollevamento sono 13 per una superficie irrigata di 3.842 ettari.



#### **4.1.2. Comprensorio DESTRA PESCARA ALENTO**

Il comprensorio occupa i terreni del fondovalle in destra idrografica del fiume Pescara, dall'altezza del torrente Alba al mare, e si estende su una superficie territoriale di 4.586 ettari ricadente nei Comuni di Chieti, Manoppello, Casalincontrada, S. Giovanni Teatino, Pescara, Francavilla al Mare, Torrevicchia Teatina e Scafa. Il comprensorio è costituito da 7 sub-comprensori che sono alimentati dalle acque del fiume Pescara, ad eccezione dell'ultimo (Decontra) che utilizza le risorse idriche attingendo dal fiume Lavino.



L'impianto irriguo viene alimentato dalla galleria dell'Enel nel tratto tra l'opera di presa di Triano nel Comune di Manoppello e il 4° salto del fiume Pescara nel Comune di Chieti.

I punti di prelievo lungo il canale sono sei ed il più importante è quello del "Fosso Paradiso" dove le opere sono state realizzate per derivare l/sec. 1.500 dalla vasca di carico della centrale "IV salto Enel" con un livello d'acqua stabile a 60 m.s.l.m.. La condotta di presa ha un diametro di mm. 500 e si dirama in due condotte. La più piccola ha un diametro di mm. 500 ed alimenta il limitrofo impianto di sollevamento "fosso Paradiso". Il compresorio servito ha una superficie di ha 620 e la condotta principale di spinta ha una lunghezza di circa m. 800 fino alla vasca di carico "La Torre" di mc. 1.500. Quest'ultima alimenta una adduttrice lunga m. 5.500 circa fino alla vasca terminale "Cavone" di mc. 4.500. La seconda condotta, a gravità, alimenta un'area irrigua di ha 750 ed è lunga m. 10.328 fino all'impianto di sollevamento "Colle Renazzo".

La condotta di spinta lunga m. 2.600 funge anche da distributrice ed alimenta la vasca di compenso "Acquatorbida - Farina" di mc. 4.500.

Dalla vasca "Acquatorbida" una condotta lunga m. 5.450 assicura la distribuzione dell'acqua e l'alimentazione della vasca terminale dell'impianto "S. Pasquale" di 4.000 m<sup>3</sup>. Da tale vasca terminale viene anche distribuita l'acqua a modeste aree circostanti.

Il compresorio irriguo servito dal sollevamento "Colle Renazzo" ha una estensione di 615 ettari. Le vasche di accumulo distrettuali sono 11, hanno una capacità totale di accumulo di 54.800 m<sup>3</sup>, gli impianti di sollevamento sono anch'essi 11, per complessivi 3.445 ettari e per un volume totale di acqua sollevata di 4.731 l/s.


### 4.1.3. Comprensorio VAL di FORO

Il comprensorio irriguo principale (1a e 2a zona irrigua) si articola lungo l'asta valliva del fiume Foro, dall'opera di presa in località "Cerrone" di Fara

Filiorum Petri a quota 192 s.l.m. fino al mare. L'intero sistema irriguo viene alimentato dal fiume Foro con opera di presa a quota 192 s.l.m. in località "Cerrone" del Comune di Fara Filiorum Petri, per una



portata complessiva di 450 l/sec concessa con Decreto del Ministero LL.PP. n. 750 del 10.05.1985. Il comprensorio ha una conformazione nastriforme di una larghezza non superiore ai 500 - 700 m, mentre solo nella parte terminale di valle, in prossimità dell'area costiera, la fascia irrigua si allarga fino ad una larghezza massima di circa 4 km.



1 – Opera di presa sul fiume Foro  
3 – Disconnessione  
6 – Vasca di compenso "Ricciuti"

2 – Vasca di compenso "Fiorella"  
4 – Vasca di compenso "Ciavolich"

La 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> zona irrigua costituita da una adduttrice, da condotte distributrici e da condotte comiziali è suddiviso il distretto di monte (zona A), distretto medio (zona B), distretto di valle (zona C) e distretto di estensione in sinistra (zona D)

Il distretto di monte (zona A) si sviluppa su una superficie lorda dominata di circa 400 ettari, con una superficie netta irrigabile di circa 280, viene alimentato dalla vasca di compenso "Fiorella" della capacità di circa 6.000 m<sup>3</sup>.



Il distretto medio (zona B) si sviluppa su una superficie lorda di circa ha 285, con una superficie netta irrigabile di circa ha 190, il distretto viene alimentato dalle due disconnessioni, l'una in destra e l'altra in sinistra del Foro,

rispettivamente in località "Montopoli" e "Santa Lucia".

Il distretto di valle (zona C) domina una superficie lorda di circa 640 ettari, con circa 540 di superficie netta irrigabile, viene alimentato dalla vasca di compenso "Ciavolich" con capacità di circa 12.000 m<sup>3</sup>.

Il distretto di estensione in sinistra (zona D) si estende su una superficie lorda dominata di circa 940 ettari, con una superficie netta irrigua di circa 710, viene



alimentato dalla vasca di compenso "Ricciuti" con capacità di oltre 8.000 m<sup>3</sup>.

Complessivamente, dunque, la superficie netta irrigua è di circa 1.720 ettari su una superficie complessiva dominata di circa 2.265 ettari. Vi è inoltre un piccolo impianto a servizio della cosiddetta 3<sup>a</sup> zona irrigua costituito da un gruppo di pozzi di captazione, a monte del ponte sulla S.S.



539 in tenimento del Comune di Pretoro con elettropompe sommerse e relativa cabina di alimentazione, dalla condotta di mandata, da una vasca di



compenso e di decantazione della capacità di 1.600 m<sup>3</sup>, da una rete distributrice per uno sviluppo di 4.900 metri e dalla relativa rete comiziale.

Tra gli anni 2008 - 2014 è stato realizzato il "Progetto di collegamento idraulico tra i comprensori irrigui di Val D'Alento e Val di Foro" che ha permesso di trasportare e consegnare all'impianto irriguo Val di Foro 200 l/s di acqua irrigua elevabili fino a 300 l/s in caso di eccezionale necessità, prelevandoli dall'impianto irriguo Valle D'Alento.

Le opere consistono nella realizzazione di una nuova condotta per il

collegamento tra la vasca Acquatorbida ed il sollevamento Castelvecchio; di un impianto di sollevamento denominato Castelvecchio per il pompaggio verso la vasca Torre Garofalo; di una condotta per il collegamento tra il sollevamento Castelvecchio e la vasca Torre Garofalo, di una vasca di compenso denominata "Torre Garofalo" con capacità di invaso di 2.292 m<sup>3</sup>; di una condotta di collegamento tra la vasca Torre Garofalo e la vasca Ricciuti.

#### **4.1.4. Comprensorio ARIELLI**

Il comprensorio irriguo interessa i Comuni di Tollo, Ortona e Crecchio, si estende su una superficie irrigua di 490 ettari e la disponibilità idrica viene assicurata dalle acque del fiume Arielli con una portata di derivazione di 135 l/s.

Il territorio è suddiviso in 14 distretti irrigui alimentati da una vasca di accumulo situata nel Comune di Tollo avente una capacità d'invaso di 5.759 m<sup>3</sup>.



Da qui l'impianto si dirama secondo tre direttrici, una verso valle e due verso monte. Le condotte principali hanno una lunghezza di 13 km mentre quelle secondarie si estendono per circa 40 km. Tale impianto irriguo realizzato allo scopo di distribuire acqua irrigua ai territori della Valle dell'Arielli a tutt'oggi non è ancora entrato in esercizio.

L'utilizzazione agricola è prevalentemente per ortaggi, frutteti e vigneti, presenti soprattutto sulle zone collinari, mentre i metodi d'irrigazione usati sono a pioggia e a scorrimento.



## **4.2. Opere idrauliche**

### **4.2.1. Collettori rivieraschi**

I collettori rivieraschi B1, B2, e B3 sono stati realizzati con la concessione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (Decreti Ministeriali 73978 del 23 Novembre 1974 e successivi), finalizzati alla sistemazione idraulica della fascia litoranea tra i fiumi Pescara e Saline nei Comuni di Pescara e Montesilvano. A corredo dei collettori suddetti vi sono impianti di sollevamento denominati "Mazzocco" e "Saline" attrezzati con pompe idrovore per acque miste e pompe sommergibili per acque di magra.

Dalla stazione Saline le acque nere confluiscono a pressione al depuratore di Montesilvano grazie all'ausilio di due elettropompe dedicate.

### **4.2.2. Alvei naturali e/o artificiali**

Per quanto riguarda invece le sistemazioni idraulico agrarie realizzate in gran numero dal Consorzio. Esse sono state realizzate con finanziamento pubblico e consegnate secondo le disposizioni normative Regionali.

Le manutenzioni su tali opere vengono effettuate, a norma di legge, solo se richieste e specificamente finanziate dagli Enti Titolari.

### **4.2.3. Diga di Penne**

Il Consorzio di Bonifica Centro ha la gestione della Diga di Penne che assicura il mantenimento di un'area di alto valore ambientale, turistico e

paesaggistico (oasi del lago di Penne) oltre alla modulazione dei corpi idrici e di conseguenza del flusso idrico lungo il fiume Tavo.

La gestione del lago consente di regolare le portate ed evitare eventuali fenomeni di esondazione lungo il Tavo fino alla confluenza con il Saline e, successivamente, fino alla foce.



#### **4.2.4. Impianti idrovori di Montesilvano, Francavilla al Mare e Popoli**

L'Ente ha realizzato e gestisce l'impianto idrovore nel Comune di Montesilvano costituito da impianti di pompaggio denominati "Saline" e "Mazzocco" e le condotte di collegamento che si sviluppano per 5.467 Km.

Inoltre il Consorzio di bonifica gestisce un impianto idrovoro nel Comune di Francavilla al Mare denominato "Alento" che garantisce il sollevamento delle acque del canale adiacente la ferrovia, all'interno dell'alveo del fiume Alento, quando il canale, in condizioni di piena, non riesce a smaltirle, evitando così l'esondazione.

Infine, l'Ente gestisce un impianto idrovoro nel Comune di Popoli.

#### **4.2.5. Condotte Sottomarine**

Il Consorzio di bonifica ha realizzato tre condotte sottomarine estese per circa 17 Km che hanno la funzione di immettere al largo della costa le acque depurate dall'impianto di depurazione di Arielli situato presso il Comune di Ortona.

Attualmente, però, le suddette condotte sono in disuso ed il depuratore Arielli è stato dato in gestione alla S.A.S.I. S.p.A. in house providing.



### **4.3. Opere di salvaguardia ambientale**

#### **4.3.1. Parco Botanico Chieti**

Nel Comune di Chieti è stata realizzata una strada "San Fele - Madonna della Vittoria" con provvedimento CASMEZ del 28 febbraio 1991 - Lavori P.A.C. 8702.

Il Consorzio, nel contesto dei lavori in oggetto, ha provveduto alla stabilizzazione del versante collinare di Chieti posto a ridosso del parcheggio di "Piano Vincolato" e fiancheggiante la strada provinciale "Madonna della Vittoria" e quella di bonifica "S. Fele".

Gli interventi necessari alla stabilizzazione del versante sono stati intrapresi al fine di bonificare un dissesto verificatosi a monte della citata strada di bonifica "S. Fele" e sono consistiti in drenaggi profondi e opere in verde interessanti una superficie stesa circa 5 ettari.

L'area così sistemata ha assunto l'aspetto di un vero e proprio parco che potrà essere fruito una volta che le essenze vegetali si saranno irrobustite dall'intera collettività.

La zona è tuttora chiusa al pubblico ed è stata recintata in prossimità degli accessi al fine di non creare turbative allo sviluppo degli alberi, degli arbusti e del prato (realizzato con miscuglio politico di sementi selezionate), al riparo da atti di vandalismo che ne potrebbero compromettere l'esito vegetativo.

L'area è asservita ad un impianto idrico realizzato anche a scopo antincendio, a mezzo di un impianto di sollevamento di avente una prevalenza di circa 170 m.

#### **4.3.2. Riforestazione Bisenti**

Il Consorzio ha realizzato i lavori di rimboschimento nei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel-Castagna. L'intervento era volto a consolidare le sponde del lago e nel contempo creare una fascia di rispetto con la messa in sicurezza dell'area.

#### **4.3.3. Depuratori di S. Martino, Vallepara, Buonconsiglio e Arielli**

Il Consorzio gestisce il Depuratore S. Martino realizzato nell'ambito del "*Piano di risanamento dei bacini idrografici dei fiumi Vomano Aterno Pescara - Sangro*". L'impianto gode di Autorizzazione Integrata Ambientale in IPPC, al fine di svolgere attività di smaltimento di reflui non pericolosi.



L'Ente, inoltre, gestisce il depuratore del Buonconsiglio di proprietà del Comune di Chieti, nonché, il depuratore di Vallepara, realizzato negli anni '90 nello stesso Comune ma di proprietà del Consorzio di bonifica e con una capacità ricettiva di 20.000 Abitanti Equivalenti.

Altresì il Consorzio di bonifica ha in proprietà il depuratore Arielli ma ha assegnato la sua gestione alla S.A.S.I. S.p.A. in house providing.

Infine, il Consorzio di bonifica gestisce il collettore fognario di Brecciarola e il collettore fognario del Comune di Sambuceto che immettono le acque al depuratore San Martino rispettivamente tramite le stazioni di rilancio di Fosso Lepri e di Dragonara.



#### **4.4. Opere infrastrutturali**

Negli anni passati il Consorzio ha realizzato numerose opere infrastrutturali inerenti strade, acquedotti, elettrodotti, alloggi ed altri interventi edili che sono riportati nella tabella che segue.

##### **4.4.1. Strade**

Risultano attualmente ancora in capo al Consorzio ma in fase di trasferimento agli enti territoriali competenti le seguenti strade:

##### **Elenco delle strade realizzate da consegnare**

n.	nome strada
1	Strada Raccordo per Collalto
2	Strada La Sardella
3	Strada di bonifica Madonna del Buonconsiglio
4	Strada fondo valle Dendalo III lotto
5	Strada di accesso alla vasca Distretto 5 dell'impianto irriguo Tavo-Saline

##### **4.4.2. Acquedotti**

Il Consorzio ha inoltre realizzato e gestisce gli acquedotti di:

- 1) Comune di Lettomanoppello (PE):
  - a) acquedotto rurale "Madonna della Neve - Lettomanoppello";
- 2) Comune di Salle (PE):
  - a) acquedotto rurale "Lagonero".

#### **4.4.3. Altre opere**

Altre opere realizzate dal Consorzio sono le seguenti:

- Alloggi, centro sociale e opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Bisenti
- Nuovo cimitero - Bisenti
- Acquedotto rurale S. Coletto

## 5. LE ATTIVITÀ CONSORTILI, I BENEFICI ED I BENEFICIARI

### 5.1. Le attività prive di rilevanza economica (o istituzionali)

La legislazione nazionale e regionale lascia in capo all'Ente la manutenzione e la gestione di opere di bonifica con cui svolge una serie di attività finalizzate ad assicurare benefici<sup>9</sup> di diversa natura ai proprietari degli immobili<sup>10</sup> e/o ai richiedenti del servizio pubblico.

In particolare, il Consorzio di bonifica svolge in regime di ordinarietà:

1. attività relative alle opere di **difesa idraulica** (*beneficio idraulico*) ed **idrogeologica** (*beneficio idrogeologico*);
2. attività relative alle opere di **difesa ambientale** (*beneficio ambientale*) tramite la gestione di depuratori, collettori ed opere ad esse complementari;
3. attività di **distribuzione di acqua potabile** (*beneficio idropotabile*) per usi domestici e zootecnici tramite la gestione di acquedotti rurali (art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.);
4. attività di gestione della **rete viaria e/o infrastrutturale** (*beneficio viario e/o infrastrutturale*);

---

<sup>9</sup> I benefici di cui trattasi possono essere di natura "potenziale", quando corrispondono ad un incremento e/o mantenimento di valore patrimoniale direttamente riconducibile ai manufatti di bonifica, o di natura "effettiva" quando consentono un incremento di valore reddituale derivante dalla fornitura di un servizio, commisurabile all'effettivo uso dei manufatti di bonifica.

<sup>10</sup> Si precisa che per immobili si intendono l'insieme dei manufatti infrastrutturali (acquedotti, fognature, impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, strade, ecc.), nonché, i terreni e i fabbricati in proprietà a soggetti pubblici e privati.

5. attività di **distribuzione di acqua non potabile** (*beneficio idrico irriguo e beneficio idrico non irriguo*), cui è collegata l'attività di produzione di energia elettrica.

### **5.1.1. Le attività di difesa idraulica ed idrogeologica**

Il Consorzio di bonifica amministra opere finalizzate alla difesa idraulica ed alla difesa idrogeologica in cui sono comprese, in quanto prodromiche, le attività di polizia idraulica<sup>11</sup> per Enti e/o per altri soggetti di diritto pubblico e privato, proprietari di immobili.

Le attività di difesa idraulica, di difesa idrogeologica e di polizia idraulica vengono svolte, a norma di legge, in base alle richieste dagli Enti titolari delle opere.

In particolare:

1. per conto dei Comuni quando questi, con assunzione dei relativi oneri, le richiedano al Consorzio di bonifica che, per sua natura costitutiva, è preposto a tali interventi. In merito si ricorda che, ai sensi della L. R. Abruzzo n. 32 del 20 ottobre 2015, le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche sono state trasferite dalle Province ai Comuni.
2. per conto della Regione quando questa, con assunzione dei relativi oneri, le richieda al Consorzio di bonifica. In tal senso, di seguito si richiama la L.R. Abruzzo n. 36 del 3 novembre 2015 che all'art. 3 testualmente recita:

---

<sup>11</sup> Per approfondimenti sul tema si veda la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (prot. n. 6918) del 20 novembre 2018.

- *“nelle more della classificazione di cui all'articolo 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), spettano alla Regione, in ossequio all'articolo 94, comma 5, lett. b), della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003), le competenze relative alle funzioni di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione di cui al suddetto R.D. 523/1904 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica) ivi comprese quelle spettanti all'autorità amministrativa in relazione alle limitazioni e ai divieti all'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua di cui all'Allegato A;”*
- *“nelle more della definizione, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della L.R. 81/1998, delle forme di compartecipazione agli oneri finanziari conseguenti alle attribuzioni di cui al comma 1 e all'articolo 94, comma 5, della L.R. 7/2003, nonché delle modalità di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili, resta salvo quanto dettato dal R.D. 523/1904 in materia di costituzione del Consorzio degli interessati e della relativa modalità di contribuzione finanziaria di cui agli articoli 18 e seguenti del medesimo R.D. 523/1904.”*

Di fatto, però, sebbene in mancanza delle specifiche richieste di cui sopra, il Consorzio di bonifica svolge funzioni di difesa idraulica, di difesa idrogeologica e di polizia idraulica in qualità di soggetto individuato all'atto

di finanziamento dell'opera, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.R. Abruzzo n. 81 del 16 settembre 1998<sup>12</sup>.

Tali funzioni sono altresì assegnate al Consorzio di bonifica da svariate norme quali il R.D. n. 368 del 8 maggio 1904, il R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, la L.R. Abruzzo n. 36 del 7 giugno 1996 così come modificata e integrata dalla successiva L.R. Abruzzo n. 19 del 16 luglio 2013, nonché, l'art. 53 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

In particolare, quest'ultima disposizione normativa stabilisce che alla realizzazione delle attività volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni a statuto speciale ed ordinario, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni, le Comunità montane ed i Consorzi di bonifica e di irrigazione.

### **5.1.2. Le attività di distribuzione di acqua potabile per usi domestici e zootecnici.**

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. Abruzzo n. 4 del 13 gennaio 2012 è affidata ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo la captazione, adduzione e distribuzione delle acque per usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile.

---

<sup>12</sup> Il comma 4 dell'art. 19 della L.R. Abruzzo n. 81 del 16 settembre 1998 recita: "...alla gestione ed alla manutenzione delle opere di difesa del suolo di cui all'art. 3, comma 3, punto 6) provvedono, per quanto compatibile con le vigenti norme statali, i soggetti individuati all'atto del finanziamento o dell'autorizzazione delle opere disciplinate dalla presente legge; dette incombenze possono essere affidate a soggetti pubblici e privati...".

Nonostante ciò, il Consorzio di bonifica, svolge tuttora attività di manutenzione e gestione di due piccoli impianti ad uso idropotabile plurimo (approvvigionamento domestico e zootecnico), ubicati nel Comune di Salle e nel Comune di Lettomanoppello.

Pertanto, l'Ente si trova nella condizione di doverli affidare in gestione al Servizio Idrico Integrato e contemporaneamente di non poter sospendere, nella fase di perfezionamento della consegna, la captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica potabile, configurandosi tale sospensione, come interruzione di pubblico servizio.

### **5.1.3. Le attività di gestione della rete viaria e/o infrastrutturale**

Il Consorzio di bonifica ha, nel tempo, realizzato integrazioni alla rete viaria e/o infrastrutturale. Detta rete che, ai sensi del punto n. 52 del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada - C.d.S.), è nata con la sola valenza di strade poderali private fuori dai centri abitati ad uso pubblico, oggi è stata modificata ed ha assunto rilevanza di strada a scorrimento urbano ed extraurbano.

Il Consorzio di bonifica, ai sensi della L.R. Abruzzo n. 36 del 7 giugno 1996 così come modificata e integrata dalla successiva L.R. Abruzzo n. 19 del 16 luglio 2013, può, previa delega, svolgere interventi di riqualificazione e mantenimento delle opere stradali minori in quanto ha l'obbligo di consegnarle agli Enti titolati in condizioni di perfetta efficienza, in particolare quando poi assumono rilevanza di strade a scorrimento urbano ed extraurbano. Quindi, mentre tale consegna si perfeziona, il Consorzio di bonifica deve provvedere alla necessaria manutenzione e gestione delle stesse.

#### **5.1.4. Le attività di difesa ambientale**

Il Consorzio di bonifica amministra opere di bonifica con cui svolge funzioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, ai sensi della L.R. Abruzzo n. 36 del 7 giugno 1996 così come modificata e integrata dalla successiva L.R. Abruzzo n. 19 del 16 luglio 2013. In particolare l'Ente attualmente gestisce i seguenti depuratori e collettori con i sistemi di sollevamento idrovoro annessi: depuratori San Martino, Vallepara, Buonconsiglio (è gestito dal Consorzio di bonifica ma è di proprietà del C.ne di Chieti), collettori rivieraschi, sistemi di sollevamento idrovoro del Mazzocco e Saline, ecc.

Tramite i suddetti impianti, il Consorzio di bonifica svolge servizi di depurazione e di collettamento di acque reflue di origine civile "miste" ad acque reflue di origine piovana. Considerando che le acque reflue di origine civile devono essere trattate se vengono diluite con quelle di origine piovana fino ad un rapporto di uno a quattro (superato il quale si possono scaricare direttamente tramite by pass nel corpo idrico recettore finale, in quanto sono da considerarsi per legge diluite al punto tale da non necessitare di trattamento) e che, nel caso in specie, si è in presenza di una diluizione fino a 4 volte la portata ( $Q_n + 4 Q_n$ ), con la depurazione e il collettamento delle acque reflue "miste" il Consorzio di bonifica partecipa allo svolgimento delle funzioni proprie del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), erogato dal relativo gestore dietro pagamento di una specifica tariffa.

### 5.1.5. Le attività di distribuzione di acqua per usi non potabili

Il Consorzio di bonifica effettua la manutenzione e gestisce opere di bonifica con cui svolge funzioni di captazione, adduzione e distribuzione di acqua non potabile con scopi:

1. **idrici irrigui**, destinati quindi ad usi agricoli;
2. **idrici non irrigui** (ai sensi dell'art. 1 della L.R. Abruzzo n. 4 del 13 gennaio 2012) destinati ad usi diversi da quelli agricoli.

Il servizio idrico non potabile, indipendentemente dal tipo di destinazione della risorsa, comporta due tipi di beneficio:

- a) **beneficio potenziale**: che è presente quando gli immobili sono dotati di allaccio<sup>13</sup> alla rete di distribuzione idrica consortile e quindi i relativi proprietari (o chi per essi) si trovano nella condizione di poter far uso della risorsa idrica in qualsiasi momento. Tale beneficio è di natura fondiaria in quanto la disponibilità idrica incrementa il valore dell'immobile indipendentemente dall'utilizzo effettivo della risorsa idrica e quindi al proprietario dell'immobile stesso. Le spese attinenti a tale beneficio sono quelle per i canoni di captazione (ove corrisposti) e per la manutenzione ordinaria che garantiscono la possibilità di usufruire della risorsa.
- b) **beneficio effettivo (o beneficio di esercizio)**: che è correlato al consumo effettivo della risorsa idrica e quindi va in capo agli effettivi fruitori del servizio. Il Consorzio autorizza il prelievo anche tramite rilascio di specifica concessione a coloro che ne

---

<sup>13</sup> o comunque siano potenzialmente allacciabili.

facciano richiesta. Le spese attinenti a tale beneficio sono quelle relative al funzionamento degli impianti, alla distribuzione della risorsa, ai relativi controlli ed alla raccolta dei dati per il riparto delle spese (lettura contatori).

In conseguenza, in base allo sviluppo planimetrico della rete di distribuzione idrica si individuano:

- c) le particelle terreni che, in base all'uso del suolo, godono di beneficio irriguo potenziale;
- d) gli immobili che, dato l'allaccio esistente<sup>14</sup>, godono di beneficio idrico potenziale;

Mentre, in base alle domande di utilizzo della risorsa idrica e/o delle richieste di concessione si individuano:

- e) le superfici irrigue che usufruiranno effettivamente della risorsa irrigua;
- f) gli immobili che utilizzeranno la risorsa idrica non potabile.



---

<sup>14</sup> o comunque la potenziale allacciabilità.

## 5.2. Le attività a rilevanza economica

Il Consorzio oltre alle “prevalenti” *attività prive di rilevanza economica*, svolge anche *attività a rilevanza economica* e tra queste rientrano la **produzione di energia** ed il **trattamento di rifiuti liquidi speciali**.

In merito alla prima si ricorda che il sistema di gestione idrica consortile comprende impianti di produzione elettrica di tipo idroelettrico integrati da altri di tipo fotovoltaico. La produzione di energia elettrica di tali impianti va a compensare, per quanto possibile, il fabbisogno di energia necessario al funzionamento dei comprensori irrigui.

In merito alla seconda, invece, l’Ente provvede con i depuratori anche al *trattamento di rifiuti liquidi speciali* di cui ai CER autorizzati nella Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) vigente per tempo.





## **6. LA COPERTURA DI SPESA DELLE ATTIVITÀ CONSORTILI**

### **6.1. Centri di spesa e centri di profitto: metodologia per l'individuazione degli importi finali di spesa e per la loro copertura**

La corretta copertura della spesa consortile ordinaria richiede necessariamente una precisa e puntuale imputazione delle spese e delle entrate, mediante la formazione di specifici "centri di spesa" e "centri di profitto".

Ogni *attività priva di rilevanza economica* (o istituzionale) che identifica un beneficio specifico per una specifica zona va configurato come centro di spesa.

Centri di spesa sono da individuarsi nelle seguenti attività:

1. difesa idraulica ed idrogeologica;
2. distribuzione di acqua potabile;
3. rete viaria e/o infrastrutturale;
4. difesa ambientale;
5. distribuzione di acqua non potabile.

Per ogni centro di spesa vanno individuate:

- le spese imputabili direttamente;
- le spese imputabili indirettamente o spese generali.

In particolare per spese generali si intendono quelle non *direttamente imputabili* al centro di spesa, ovvero quelle che sono riconducibili:


- a parte del coordinamento tecnico-amministrativo delle attività dell'Ente;
- al funzionamento della sede consortile e relativi servizi;
- alla tenuta del catasto consortile e dell'elenco degli aventi diritto al voto;
- alla elaborazione ed emissione ruoli;
- agli adempimenti statutari per gli organi sociali.

Tali spese andranno ripartite pro quota tra tutti i centri di spesa.


Invece, ogni *attività a rilevanza economica* che va a coprire i fabbisogni del servizio (es.: produzione di energia elettrica, trattamento rifiuti liquidi speciali non pericolosi, ecc.) va configurata come "centro di profitto".

I profitti generati dalle attività a rilevanza economica verranno gestiti dall'Ente secondo criteri di priorità ed urgenza opportunamente individuati di anno in anno e utilizzati per coprire parte delle spese destinate alle attività prive di rilevanza economica al fine ridurre il contributo di bonifica ad esse dedicato.

**Grafico n. 1 - Ripartizione del contributo di bonifica a copertura delle spese in applicazione del presente Piano di Classifica**



**Grafico n. 2 - Ripartizione del contributo di bonifica a copertura delle spese senza l'applicazione del presente Piano di Classifica**



Inoltre, per rendere più equo e sostenibile il carico fiscale dei consorziati, vengono inserite nuove forme di contribuzione che consentono sia di dare maggiore legittimità all'esercizio del potere tributario del Consorzio di bonifica sia, come si evince dal confronto tra il grafico n. 1 e il grafico n. 2, di contenere il *contributo di bonifica idrico irriguo* con vantaggio per il settore agricolo.

Infatti, in aggiunta al contributo derivante dalle concessioni per il beneficio di esercizio (vedi paragrafo 6.2.5.3.) e al *contributo di bonifica idrico irriguo* sono previsti il *contributo di bonifica idrico non irriguo*, il *contributo di bonifica viario e/o infrastrutturale*, il *contributo di bonifica idrogeologico*, il *contributo di bonifica idraulico*, il *contributo di bonifica ambientale* e il *contributo di bonifica idropotabile* (vedi paragrafo 6.2.).

## **6.2. La copertura delle spese consortili**

La spesa consortile complessiva, suddivisa nei centri di spesa secondo la metodologia di cui al punto precedente, troverà copertura secondo quanto di seguito indicato.

### **6.2.1. Difesa idraulica ed idrogeologica**

Il Consorzio di bonifica, surrogandosi alla Regione, svolge attività di difesa idraulica, difesa idrogeologica e di polizia idraulica sui corsi d'acqua rientranti nella *tabella A* della L.R. Abruzzo n. 36 del 3 novembre 2015.

Tale attività deve quindi essere svolta con obbligo di continuità (pubblico servizio) e nel rispetto dei vincoli di bilancio.

A tal fine viene individuata quale destinataria del *beneficio idraulico* e del *beneficio idrogeologico* relativo e, quindi, quale soggetto cui chiedere il *contributo di bonifica idraulico* e il *contributo di bonifica idrogeologica*, necessario alla copertura delle spese di manutenzione e gestione delle opere di bonifica, la Regione, ovvero, nello spirito di quanto dettato dall'art. 20 del R.D. n. 523 del 1904, gli Enti Locali in cui ricadono le proprietà immobiliari beneficiarie dall'attività di bonifica.

### **6.2.2. Distribuzione di acqua potabile (acquedotti rurali - art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.)**

Nella fase di transizione, ovvero di perfezionamento della consegna dei due acquedotti rurali ancora in gestione, il Consorzio di bonifica individua quale soggetti del *beneficio idropotabile* e, quindi da assoggettare al pagamento del *contributo di bonifica idropotabile* necessario alla copertura delle relative spese di manutenzione e gestione, gli Enti titolati allo svolgimento delle funzioni medesime (i gestori del S.I.I.), ovvero, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs.

n. 152 del 3 aprile 2006 e dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), i proprietari delle infrastrutture (Enti Locali).

In caso di inadempienza dei soggetti stessi, per la gestione dell'interim ed al fine di ottemperare ai vincoli di bilancio (obbligo dal quale il Consorzio non si può esimere), può essere richiesto agli Utenti un contributo calcolato in proporzione al volume annuo di fornitura idropotabile secondo quanto di seguito indicato.

Detti:

$C_{tot}$  = Costo totale relativo allo specifico centro di spesa

$V_{tot}$  = Volume di risorsa idropotabile totale annua fornita;

$V_i$  = Volume di risorsa idropotabile annua fornita all'Utenza i-esima

$C_i$  = Contributo annuo richiesto all'Utenza i-esima

$$C_i = \frac{C_{tot}}{V_{tot}} \times V_i$$

**Nota:** nel caso in cui non siano disponibili dati omogenei, completi e/o sufficientemente affidabili dei volumi erogati alle singole Utenze, si potrà fare riferimento ai quantitativi di fornitura richiesti dalle Utenze di anno in anno.

### **6.2.3. Rete viaria e/o infrastrutturale.**

Il Consorzio di bonifica, nella fase di transizione, cioè di perfezionamento della consegna della rete viaria gestita, individua quali destinatari del *beneficio viario e/o infrastrutturale* e, quindi, quali soggetti cui richiedere il *contributo di bonifica viario e/o infrastrutturale* gli Enti titolati allo svolgimento delle funzioni medesime, ovvero, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (C.d.S.), i proprietari delle infrastrutture viarie (Stato, Regione, Provincia o Comune) collegate dalle strade di bonifica.

La copertura delle spese di manutenzione e gestione delle suddette opere viarie, opportunamente distinte per centro di spesa, viene quindi richiesta annualmente dal Consorzio di bonifica, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a tali Enti.

#### **6.2.4. Difesa ambientale**

Il Consorzio di bonifica, obbligato al rispetto dei vincoli di bilancio e alla realizzazione con continuità del servizio pubblico di cui trattasi, individua quale destinatario del *beneficio ambientale* e, quindi, alla copertura delle spese di manutenzione e gestione, tramite il *contributo di bonifica ambientale*, gli Enti preposti allo svolgimento delle funzioni medesime (soggetto gestore del S.I.I.), ovvero, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), i proprietari delle infrastrutture (Enti Locali) beneficiarie dall'attività di bonifica.

Infatti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 166 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 è assoggettato al *contributo di bonifica ambientale* "..... chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio ....."". Anche la L.R. Abruzzo n. 36 del 7 giugno 1996, all'art. 2 comma 3 prevede testualmente: "L'onere conseguente all'eventuale utilizzo delle reti idrauliche di bonifica da parte degli enti gestori degli impianti fognari compete, a termine dell'art. 27 della legge n. 36 del 1994, agli enti gestori stessi". Nelle "reti idrauliche di bonifica" sono comprese anche tutte le opere "accessorie e complementari" necessarie all'allontanamento delle acque reflue e tra queste vi sono gli impianti idrovori.

Si osserva, dunque, che tale richiesta tributaria non sia subordinata alla sottoscrizione di alcuna convenzione e/o accordo di programma, tra Consorzio di bonifica ed altro Ente (gestore del S.I.I. o Ente Locale), per l'esercizio del servizio di depurazione e/o di collettamento ma, laddove tali atti dovessero essere presenti, andrebbero considerati per la determinazione degli oneri inerenti a tali centri di spesa.

Se i gestori del S.I.I. o gli Enti Locali dovessero rivelarsi inadempienti, il Consorzio di bonifica si troverebbe da una parte obbligato al rispetto dei vincoli di bilancio e, nel contempo, obbligato a non interrompere un pubblico servizio.

Per tale motivo la Regione è chiamata a vigilare e, in caso di protratta inadempienza, a sostituirsi agli inadempienti, onde evitare gravi conseguenze per l'Ente e/o per l'Ambiente.

## **6.2.5. Distribuzione di acqua ad usi non potabili**

### **6.2.5.1. L'Attività irrigua**

Richiamando concetti precedentemente espressi in merito, si ricorda che il beneficio irriguo è distinto in:

- a) **beneficio potenziale** (vedi beneficio potenziale al paragrafo 5.1.5.);
- b) **beneficio di esercizio** (vedi beneficio di esercizio al paragrafo 5.1.5.).

Il Consorzio di bonifica individua come destinatari del *beneficio idrico irriguo* potenziale e/o effettivo, quindi quali soggetti a cui attribuire il *contributo di bonifica idrico irriguo* per la copertura delle spese di manutenzione e gestione delle opere di bonifica, ovvero, delle reti idriche

consortili, i proprietari degli immobili potenzialmente e/o effettivamente beneficiati<sup>15</sup>, nonché i richiedenti del servizio di fornitura idrica.

---

#### **6.2.5.1.1. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI RELATIVI AL BENEFICIO IRRIGUO POTENZIALE**

Data la specificità dell'attività di distribuzione idrica irrigua potenziale, la ripartizione degli oneri ad essa relativa, andrà effettuata individuando tutti gli immobili che hanno un incremento di valore patrimoniale riconducibile alla potenzialità irrigua generata dai manufatti di bonifica.

Per tali immobili l'elemento potenzialmente beneficiato è costituito dall'estensione della sua superficie effettivamente irrigabile, ovvero dall'estensione della superficie della particella che ricade all'interno del perimetro irrigabile di ogni singolo comprensorio irriguo.

È poi necessario verificare che l'utilizzo dell'immobile non escluda l'utilità della potenzialità irrigua<sup>16</sup>, nel qual caso il beneficio è da considerarsi nullo.

Inoltre, per un equo riparto della spesa andranno individuate le zone ad incremento omogeneo di valore.

---

<sup>15</sup> Per una determinazione più precisa del beneficio e, conseguentemente, del contributo di bonifica sarà adottato nel metodo di calcolo l'aliquota binomia in sostituzione di quella monomia utilizzata solo nei casi in cui non risultino essere disponibili i dati necessari all'applicazione della prima.

<sup>16</sup> Ad esempio: una superficie edificata difficilmente tornerà ad essere utilizzata a fini agricoli, e quindi non è pensabile che tale area riceva un incremento di valore per la potenzialità *irrigua*. Per contro, una superficie di tipo "bosco cespugliato" potrebbe essere convertita ad uliveto o frutteto e questo proprio in virtù della possibilità di irrigare la coltura arborea. In questo caso la potenzialità irrigua è uno dei fattori decisivi per lo sviluppo e quindi per l'aumento di valore del fondo.

A tale proposito si rileva che i fattori che possono differenziare l'incremento di valore patrimoniale degli immobili, sono:

- il tipo di erogazione della risorsa (a scorrimento o a pressione);
- il tipo di distribuzione (turnata o "alla domanda");
- la suscettività irrigua (data, ad esempio, dal rapporto tra disponibilità irrigua specifica e capacità di campo);
- la giacitura dei terreni (in pendenza o pianeggianti).

Ognuno dei sopracitati elementi che come detto va valutato ai fini di un equo riparto deve anche essere, qualora differenziato all'interno del singolo comprensorio (centro di spesa), opportunamente indicizzato.

In sintesi il riparto delle spese relative alla potenzialità irrigua avviene come segue:

Detti:

$C_{Pot\_Irr\_i}$  = Importo annuo relativo alle spese di potenzialità irrigua inerente alla i-esima particella del j-esimo centro di spesa;

$C_{Pot\_Irr\_Tot\_J}$  = Importo totale annuo relativo alle spese di potenzialità irrigua inerente al j-esimo centro di spesa, per il quale vale la relazione:

$$C_{Pot\_Irr\_Tot\_J} = \sum_j C_{Pot\_Irr\_i}$$

$S_{Pot\_Irr\_i}$  = Superficie potenzialmente irrigua relativa alla i-esima particella ricadente all'interno al j-esimo centro di spesa [detta "base imponibile" per il beneficio irriguo potenziale];

$S_{Pot\_Irr\_Tot\_J}$  = Superficie potenzialmente irrigua totale del j-esimo centro di spesa,

per la quale vale la relazione:

$$S_{Pot\_Tot\_J} = \sum_J S_{Pot\_Tot\_i}$$

$I_{Erog\_i}$  = Indice di beneficio relativo al tipo di erogazione assicurato all'i-esima particella;

$I_{Distr\_i}$  = Indice di beneficio relativo al tipo di distribuzione assicurato all'i-esima particella;

$I_{Susc\_Irr\_i}$  = Indice di beneficio relativo alla suscettività irrigua assicurata all'i-esima particella;

$I_{Giac\_i}$  = Indice di beneficio relativo al tipo di giacitura dell'i-esima particella;

$I_{Irr\_Pot\_i}$  = Indice di beneficio finale di potenzialità irrigua relativo all'i-esima particella, per il quale vale la relazione:

$$I_{Irr\_Pot\_i} = I_{Erog\_i} \times I_{Distr\_i} \times I_{Susc\_Irr\_i} \times I_{Giac\_i}$$

La relazione per il riparto della spesa è la seguente:

$$C_{Pot\_Irr\_i} = \frac{C_{Pot\_Irr\_tot}}{\sum_J I_{Irr\_Pot\_i} \times S_{Irr\_Pot\_i}} \times I_{Irr\_Pot\_i} \times S_{Irr\_Pot\_i}$$

Sulla base della quale, detti:

$$Imponibile_{Irr\_Pot\_i} = I_{Irr\_Pot\_i} \times S_{Irr\_Pot\_i}$$

$$Totale\ Imponibile_{Irr\_Pot\_J} = \sum_J I_{Irr\_Pot\_i} \times S_{Irr\_Pot\_i}$$

$$Aliquota_{Pot\_Irr\_J} = \frac{C_{Pot\_Irr\_tot}}{\sum_J I_{Irr\_Pot\_i} \times S_{Irr\_Pot\_i}}$$

La relazione per il riparto equivale alle seguenti:

$$C_{Pot\_Irr\_i} = Aliquota_{Irr\_Pot\_J} \times I_{Irr\_Pot\_i} \times S_{Irr\_Pot\_i}$$

$$C_{Pot\_Irr\_i} = Aliquota_{Irr\_Pot\_J} \times Imponibile_{Irr\_Pot\_i}$$

---

#### 6.2.5.1.2. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI RELATIVI AL BENEFICIO IRRIGUO EFFETTIVO (ESERCIZIO IRRIGUO)

La ripartizione degli oneri, relativi all'attività di distribuzione idrica irrigua effettiva, andrà effettuata individuando tutti gli immobili che hanno un incremento di valore reddituale derivante dal servizio loro fornito attraverso l'uso effettivo dei manufatti di bonifica, misurato in termini di volumi annui, utilizzati da ogni singola Utenza.

Inoltre, per un equo riparto della spesa andranno individuate le zone ad incremento omogeneo di valore e i fattori che possono differenziare il valore reddituale conseguente all'approvvigionamento irriguo.

Tali fattori sono:

- il tipo di erogazione della risorsa (a scorrimento o a pressione);
- l'efficacia irrigua (data, ad esempio, dal rapporto tra deficit idrico e quantità specifica di adacquamento);

Ognuno degli elementi, che come detto va valutato ai fini di un equo riparto, deve anche essere, qualora differenziato all'interno del singolo comprensorio (centro di spesa), opportunamente indicizzato.

In sintesi il riparto delle spese irrigue è il seguente:

Detti:

$C_{Es\_Irr\_i}$  = Importo relativo alle spese di esercizio irriguo inerente al volume d'acqua annuo utilizzato dall'i-esima Utenza del j-esimo centro di spesa;

$C_{Es\_Irr\_Tot\_J}$  = Importo totale annuo relativo alle spese di esercizio irriguo inerente al j-esimo centro di spesa, per il quale vale la relazione:

$$C_{Es\_Irr\_Tot\_J} = \sum_j C_{Es\_Irr\_i}$$

$V_{Irr\_i}$  = Volume irriguo annuo utilizzato dall'i-esima Utenza [detta "base imponibile" per il beneficio irriguo potenziale];

$V_{Es\_Irr\_Tot\_J}$  = Volume irriguo annuo totale distribuito dal j-esimo centro di spesa, per il quale vale la relazione:

$$V_{Es\_Irr\_Tot\_J} = \sum_j V_{Irr\_i}$$

$I_{Erog\_i}$  = Indice di beneficio relativo al tipo di erogazione assicurato all'i-esima Utenza;

$I_{Eff\_i}$  = Indice di beneficio relativo all'efficacia irrigua all'i-esima Utenza;

$I_{Es\_Irr\_i}$  = Indice di beneficio finale di esercizio irriguo relativo all'*i*-esima Utenza, per il quale vale la relazione:

$$I_{Es\_Irr\_i} = I_{Erog\_i} \times I_{Eff\_i}$$

La relazione per il riparto della spesa è la seguente:

$$C_{Es\_Irr\_i} = \frac{C_{Es\_Irr\_tot}}{\sum_J I_{Es\_Irr\_i} \times V_{Irr\_i}} \times I_{Es\_Irr\_i} \times V_{Irr\_i}$$

Sulla base della quale, detti:

$$Imponibile_{Es\_Irr\_i} = I_{Es\_Irr\_i} \times V_{Irr\_i}$$

$$Totale\ Imponibile_{Es\_Irr\_J} = \sum_J I_{Es\_Irr\_i} \times V_{Irr\_i}$$

$$Aliquota_{Es\_Irr\_J} = \frac{C_{Es\_Irr\_tot}}{\sum_J I_{Es\_Irr\_i} \times V_{Irr\_i}}$$

La relazione per il riparto equivale alle seguenti:

$$C_{Es\_Irr\_i} = Aliquota_{Es\_Irr\_J} \times I_{Es\_Irr\_i} \times V_{Irr\_i}$$

$$C_{Es\_Irr\_i} = Aliquota_{Es\_Irr\_J} \times Imponibile_{Irr\_i}$$

---

### **6.2.5.1.3. CRITERI TRANSITORI DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI RELATIVI AL BENEFICIO IRRIGUO COMPLESSIVO**

Attualmente la situazione del servizio erogato, delle manutenzioni necessarie e dell'energia indispensabile al funzionamento nei comprensori irrigui è quanto mai variegata, anche all'interno dei singoli comprensori e, spesso, addirittura all'interno dei distretti.

Tra le differenze più rilevanti si identificano le seguenti:

- una parte della superficie è servita a pressione e una parte a scorrimento (canaletta);
- una parte della superficie ha necessità di sollevamento e un'altra meno, o addirittura non ne ha bisogno;
- la parte della superficie servita a pressione non è dotata di sistemi per la misurazione dei volumi d'acqua erogati alla singola Utente;
- la rete irrigua, progettata sempre per una distribuzione turnata<sup>17</sup>, permettendo ad ogni Utente di aprire e chiudere le bocchette e/o le saracinesche autonomamente secondo le proprie necessità, potrebbe lasciare senza disponibilità idrica le Utenze più a valle;
- la diversa vetustà degli impianti. Alcuni sono addirittura obsoleti ed i relativi costi di manutenzione eccessivi e, quindi, non possono essere immediatamente ammodernati o sostituiti senza specifici finanziamenti pubblici.

---

<sup>17</sup> Lo schema di rete irrigua presente nei comprensori è di tipo "a maglie aperte", detto anche "ad albero". Prevede che le tubazioni utilizzate abbiano diametro decrescente all'allontanarsi del punto di presa dal centro di distribuzione primario. Tale schema non è idraulicamente compatibile con una distribuzione "alla domanda". Per garantire questo tipo di distribuzione sarebbe necessario che la rete irrigua venisse dimensionata seguendo i criteri progettuali delle reti acquedottistiche, che per garantire la disponibilità alla domanda hanno configurazione a rete a maglie chiuse e con tubazioni sovradimensionate rispetto alle utenze servite nel singolo tratto.

Pertanto, fino a quando il servizio di distribuzione non sarà sufficientemente omogeneo, controllato e, soprattutto, non saranno a disposizione dati completi e sufficientemente affidabili per l'applicazione del criterio di riparto previsto, il Consorzio di bonifica dovrà applicare delle regole di riparto semplificate.

Più precisamente l'Ente:

- dovrà utilizzare la metodologia di riparto ad aliquota monomia, non avendo senso distinguere i costi di potenzialità irrigua da quelli di esercizio, fino a quando non sarà possibile distinguere le Utenze che utilizzano effettivamente la risorsa idrica da quelle potenzialmente servibili;
- dovrà applicare come unica differenziazione quella della modalità di erogazione del servizio, a pressione o a scorrimento, fino a quando non sarà possibile conoscere l'effettivo utilizzo della risorsa idrica distribuita.

In definitiva la relazione da applicarsi nell'interim è la seguente:

Detti:

$C_{Irr_i}$  = Importo annuo relativo alla spesa irrigua inerente alla i-esima particella del j-esimo centro di spesa;

$C_{Irr\_Tot\_J}$  = Importo totale annuo relativo alle spese irrigue (manutenzione ed esercizio) inerenti al j-esimo centro di spesa, per il quale vale la relazione:

$$C_{Irr\_Tot\_J} = \sum_j C_{Irr_i}$$

$S_{Irr_i}$  = Superficie irrigabile relativa alla i-esima particella ricadente all'interno del j-esimo comprensorio [detta "base imponibile" per il beneficio irriguo];

$S_{Irr\_Tot\_J}$  = Superficie irrigabile totale del j-esimo comprensorio irriguo;

$I_{Distr_i}$  = Indice di beneficio relativo al tipo di distribuzione assicurato all'i-esima particella (se "a pressione" o "a scorrimento");

La relazione per il riparto della spesa è la seguente:

$$C_{Irr_i} = \frac{C_{Irr\_tot}}{\sum_j I_{Distr_i} \times S_{Irr_i}} \times I_{Distr_i} \times S_{Irr_i}$$

Sulla base della quale, detti:

$$Imponibile_{Irr_i} = I_{Distr_i} \times S_{Irr_i}$$

$$Totale\ Imponibile_{Irr\_Pot\_J} = \sum_j I_{Distr_i} \times S_{Irr_i}$$

$$Aliquota_{Irr\_J} = \frac{C_{Irr\_tot}}{\sum_j I_{Distr_i} \times S_{Irr_i}}$$

La relazione per il riparto equivale alle seguenti:

$$C_{Irr_i} = Aliquota_{Irr\_J} \times I_{Distr_i} \times S_{Irr_i}$$

$$C_{Irr_i} = Aliquota_{Irr\_J} \times Imponibile_{Irr_i}$$

#### 6.2.5.2. *L'Attività di approvvigionamento idrico a fini non irrigui*

L'approvvigionamento idrico a fini non irrigui ha sostanzialmente le seguenti principali tipologie di utilizzo:

- l'adacquamento di orti e giardini;
- l'utilizzo ad uso industriale e/o artigianale;
- l'utilizzo ad uso civile.

Il beneficio di dotazione idrica (o beneficio idrico non irriguo) è individuato nella possibilità di approvvigionamento idrico, lungo i punti di consegna della rete dell'impianto idrico, da parte di utenze extra-agricole per utilizzo promiscuo dell'acqua e per finalità specificamente diverse da quelle irrigue.

Il beneficio e la relativa contribuenza vanno configurati come un vantaggio economico, in termini di valore dei beni extra-agricoli dovuto proprio alla disponibilità di acqua fornita dal Consorzio di bonifica.

Richiamando concetti già precedentemente espressi in merito, si ricorda che, analogamente al beneficio idrico irriguo, a rigore, anche il beneficio idrico non irriguo è da distinguersi in:

- c) **beneficio potenziale** (vedi beneficio potenziale al paragrafo 5.1.5.);
- d) **beneficio di esercizio** (vedi beneficio di esercizio al paragrafo 5.1.5.).

L'aliquota per il beneficio di approvvigionamento idrico non irriguo viene determinata, anno per anno, differenziandola per fasce distinte in base:

- alla tipologia di immobile e all'estensione della superficie adacquabile;
- in base alla tipologia di uso civile, industriale e/o artigianale.

Inoltre, vista la potenzialità del beneficio di approvvigionamento idrico non irriguo, il *contributo di bonifica idrico non irriguo* viene applicato a tutti gli immobili extra-agricoli, anche ad uso civile e non produttivo che, benché non ancora allacciati alla rete di approvvigionamento idrico consortile, possono usufruire di tale servizio previa richiesta.

Il Consorzio di bonifica individua come destinatari del *beneficio idrico non irriguo* potenziale e/o effettivo, quindi quali soggetti a cui attribuire il *contributo di bonifica idrico non irriguo* per la copertura delle spese di manutenzione e gestione delle opere di bonifica, ovvero delle reti idriche consortili, i proprietari degli immobili potenzialmente e/o effettivamente beneficiati, nonché i richiedenti del servizio di fornitura idrica.

Pertanto, dato che il beneficio idrico non irriguo crea un incremento del valore patrimoniale dell'immobile, esso va proporzionato a quest'ultimo.

Inoltre, per determinare il suddetto valore si applica la metodologia IMU, partendo dalla relativa rendita catastale.

La relazione per determinare il contributo è la seguente:

Detti:

$C_i$  = contributo annuo relativo alla i-esima particella;

$RC_i$  = Rendita Catastale della i-esima particella;

$Coeff_{IMU_i}$  = coefficiente IMU per la determinazione del Valore dell'i-esima particella;

$Val_{IMU_i}$  = Valore dell'i-esima particella, calcolato tramite il metodo IMU in base alla relativa Rendita Catastale;

per cui:

$$Val_{IMU_i} = Coeff_{IMU_i} \times RC_i$$

e la relazione per determinare il contributo è la seguente:

$$C_i = Aliquota \times Coeff_{IMU_i} \times RC_i$$

che equivale alla seguente:

$$C_i = Aliquota \times Val_{IMU_i}$$

L'Aliquota viene fissata dall'Amministrazione Consortile di anno in anno con apposito atto deliberativo.

### **6.2.5.3. Concessioni per il beneficio di esercizio**

Allo stato attuale le concessioni rilasciate dal Consorzio di bonifica riguardano:

1. l'occupazione di superficie consortile, differenziata per uso:
  - a. agricolo;
  - b. civile extra agricolo;
  - c. industriale o artigianale;
2. gli attraversamenti o le occupazioni di superfici longitudinali di proprietà consortile;

3. l'accesso carrabile tramite aree di proprietà consortile, differenziato per uso:
  - a. agricolo;
  - b. civile extra agricolo;
  - c. industriale o commerciale;
4. l'installazione di cartelli stradale su aree di proprietà consortile;
5. lo scarico fognario per il conferimento di reflui al depuratore;
6. i prelievi idrici a fini non potabili che a loro volta riguardano:
  - a. gli allacci alla rete di distribuzione idrica consortile a scorrimento per l'adacquamento di orti e giardini (per fasce, in base all'estensione da adacquare);
  - b. gli allacci alla rete di distribuzione idrica consortile a pressione (o anche solo soggetta a rilancio) per l'adacquamento di orti e giardini (per fasce, in base all'estensione da adacquare);
  - c. gli allacci alla rete di distribuzione idrica consortile ad uso condominiale (per fasce distinte in base all'estensione da adacquare);
  - d. gli allacci alla rete di distribuzione idrica consortile per l'adacquamento di colture in serre (per fasce distinte in base all'estensione da adacquare);
  - e. gli allacci alla rete di distribuzione idrica consortile per usi civili non produttivi e per attività senza fine di lucro (es. l'adacquamento di impianti sportivi, di giardini pubblici, ecc.);
  - f. gli allacci alla rete di distribuzione idrica consortile per usi artigianali ed industriali;

- g. gli allacci alla rete di distribuzione idrica consortile per impianti antincendio;
  - h. gli allacci alla rete di distribuzione idrica consortile per uso cantiere;
7. i prelievi idrici occasionali a fini non potabili che a loro volta riguardano:
- a. l'uso dell'idrante consortile con autobotte, per uso agricolo (per fasce distinte in base all'estensione da adacquare);
  - b. le attività private o sociali senza fine di lucro (per fasce distinte in base al volume prelevato);
  - c. le attività commerciali o comunque a fine di lucro (per fasce distinte in base al volume prelevato).

Gli importi richiesti dal Consorzio di bonifica per tali benefici sono fissati dall'Amministrazione Consortile di anno in anno.

## **7. MODALITÀ di APPLICAZIONE E DI AGGIORNAMENTO del PIANO DI CLASSIFICA**

Fermi restando gli indici e i criteri di riparto del presente Piano di Classifica, al fine di dare pratica attuazione alle previsioni del medesimo, il Consorzio di bonifica potrà adottare, con le modalità previste dalla legge e dallo statuto consortile, le opportune disposizioni attuative e di dettaglio.

Si precisa che in fase di prima applicazione tutti i valori del Piano di Classifica considerati ai fini del calcolo degli indici sono quelli in possesso del Consorzio di bonifica al momento della sua redazione.

Altresì, si evidenzia che la presente classifica ha il carattere di provvisorietà previsto dall'art. 11 del R.D. n 215 del 1933 in quanto, tenuto conto delle nuove esigenze che via via si vanno manifestando per effetto dell'evolversi degli ordinamenti colturali e dell'assetto del territorio, gli aspetti tecnici delle attività consortili sono in costante evoluzione.

La possibilità di rilevare una maggiore quantità di dati relativi alle opere ed al loro uso e di utilizzare questi dati per una migliore valutazione degli indici di beneficio, con criteri sempre più oggettivi, potrà consentire una migliore perequazione dei valori da attribuire agli indici stessi.

Per le modifiche o le variazioni del Piano di Classifica che comportino l'introduzione di nuovi indici, di nuovi e diversi criteri per l'individuazione del beneficio, si adotteranno le stesse procedure previste per la sua approvazione interna, ovvero, fermi restando i criteri di riparto del presente Piano di Classifica resi noti attraverso la pubblicazione e resi esecutivi con la

delibera di approvazione, potrà procedersi, con deliberazione del Consiglio dei Delegati, ad aggiornamenti nelle misure dei vari indici e nella delimitazione delle classi al verificarsi:

1. di effettivi accertamenti degli elementi tecnici e di stima che hanno formato la base dei calcoli;
2. di esigenze di miglioramento dei criteri di ripartizione e di imputazione dei contributi consortili;
3. di effettive e sensibili modifiche dei predetti elementi tecnici e di stima, come, ad esempio, estensioni dei comprensori irrigui, ammodernamento delle reti irrigue, installazione di misuratori di portata e di contatori, ecc.

Inoltre, con deliberazione del Consiglio dei Delegati:

- si potranno adottare particolari norme di graduale applicazione del presente Piano di Classifica, anche in relazione agli accertamenti di fatto che esso richiede ed ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento del catasto consortile al suddetto nuovo Piano ed all'implementazione di un GIS - Sistema Informativo Geografico che consenta una migliore determinazione delle zone servite e delle relative caratteristiche correlate ai benefici assicurati e/o servizi forniti;
- si potranno trasferire alla classe di beneficio più idonea, su motivata indicazione degli Uffici consortili, singole particelle che presentino caratteristiche effettivamente e sensibilmente difformi dalla classe di beneficio in cui sono state inserite.

Qualora, infine, al Consorzio di bonifica fossero assegnati nuovi territori, verrà loro attribuita la classe di beneficio, in conformità ai criteri espressi nel presente Piano di Classifica.



## ***ALLEGATI***

TAVOLA 1: comprensorio consortile;

TAVOLA 2: beneficio idrico irriguo - beneficio idrico non irriguo;

TAVOLA 3: beneficio idraulico - beneficio idrogeologico - beneficio ambientale - beneficio idropotabile - beneficio viario e/o infrastrutturale.



**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**  
Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO  
**CHIETI**

**Sede legale: Via Gizio, 36 - 66100 Chieti**

**Tel. 0871.58821 - Fax 0871.560798**

**[www.bonificacentro.it](http://www.bonificacentro.it)**

**[cbcentro@bonificacentro.it](mailto:cbcentro@bonificacentro.it)**